

LINEE GUIDA
“MINORENNI A CONTATTO COL SISTEMA GIUSTIZIA”

Documento predisposto da un gruppo di lavoro dell'*International Association of Youth
and Family Judges and Magistrates*

Approvato dal Consiglio dell'IAYFJM

Londra, 21 Ottobre, 2016

Presentato ufficialmente a Vienna il 22 maggio 2017

Traduzione a cura di Luigi Fadiga, Luigi Barone, Mariagnese Cheli

27 maggio 2017

Indice

Introduzione	4
Parte 1 – Definizioni	10
Parte 2 - Principi fondamentali	13
2.1 Il principio di legalità	13
2.2 Il miglior interesse del minorenne	14
2.3 Partecipazione	16
2.4 Dignità	19
2.5 Protezione dalle discriminazioni	20
Parte 3 - Elementi generali di una giustizia centrata sul minorenne	22
3.1 Informazioni e consigli	22
3.2 Garanzie per un equo processo	24
3.3 Assistenza legale e rappresentanza	28
3.4 Linguaggio e ambiente centrati sul minorenne, formalismi	31
3.5 Famiglia	33
3.6 Assistenza di un interprete e di altre figure di mediazione	36
3.7 Privazione della libertà	37
3.8 Età dei minorenni in conflitto con la legge	42
3.9 Condotte devianti non penali	45
3.10 Protezione della vita privata	46
3.11 Ritardi e priorità nei procedimenti	48
3.12 Approccio multidisciplinare	50
3.13 Specializzazione, selezione del personale e formazione	52
Parte 4 - La giustizia centrata sul minorenne: prima e durante i procedimenti Giudiziari	55
4.1 I minorenni e la polizia	55
4.2 Minorenni vittime e testimoni: prove e dichiarazioni delle persone di età minore	58
4.3 Alternative alle procedure giudiziarie	60
4.4 Accesso dei minorenni al tribunale e ad altri organismi	63
4.5 Imparzialità e indipendenza dei tribunali	63
4.6 Scelta delle misure imposte ai minorenni in conflitto con la legge	64
4.7 Diritto di appello contro i provvedimenti	68
Parte 5 – La giustizia centrata sul minorenne: dopo i procedimenti Giudiziari	70
5.1 L'esecuzione dei provvedimenti giudiziari	70

Punto 6 <i>Attivazione monitoraggio valutazione e modifica delle linee guida</i>	72
Fonti documentali	74

Introduzione

La condizione giuridica dei minorenni ha avuto una grande evoluzione negli ultimi decenni. Oltre alle numerose riforme avvenute nelle legislazioni nazionali in molti paesi, importanti strumenti internazionali hanno confermato lo status dei minorenni come titolari di diritti. Il cambiamento ha avuto inizio negli anni Ottanta, culminando con la CRC del 1989. Altri significativi documenti sono stati adottati attorno alla stessa epoca e in anni più recenti, come ad esempio:

- *the United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (“*The Beijing Rules*”, 1985);
- *the United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty* (“*The Havana Rules*”, 1990);
- *the United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency* (“*The Riyadh guidelines*”, 1990);
- *the United Nations Guidelines on Justice in matters involving Child Victims and Witnesses of Crime* (ECOSOC Res 2005/20, 2005);
- *Guidance note of the United Nations Secretary General: UN approach to justice for children* (2008);
- *the United Nations Guidelines for the Alternative Care of Children* (2010);
- *the United Nations Human Rights Council Resolution 18/12 on Human rights in the administration of justice, in particular juvenile justice* (2011).

Altri importanti documenti sono stati emanati dal Comitato delle NU sui Diritti del Fanciullo, in particolare i “Commenti generali” concernenti temi specifici, che facilitano la comprensione del modo in cui i diversi strumenti dovrebbero essere interpretati e messi in atto. Inoltre, altre Organizzazioni internazionali hanno preso posizione e dato il loro contributo alla riflessione collettiva sui minorenni e la giustizia.

Tutti questi strumenti e documenti internazionali devono essere compresi, interpretati e messi in opera al fine di orientare le politiche, la legislazione e le prassi quotidiane. Molti di loro sono scritti in linguaggio giuridico, cosa che per le persone prive di formazione giuridica rappresenta un ostacolo. Devono quindi essere fornite delle chiavi interpretative perché se ne colga il significato più appropriato, e devono essere esplicitate le implicazioni che ne derivano, per consentire la loro messa in opera ottimale. Per di più, i principi e le regole che essi enunciano sono molto spesso sparpagliati in diversi documenti. Insomma, il loro contenuto trae vantaggio dall’essere raccolto e organizzato in un unico documento, redatto in un linguaggio accessibile a un ampio gruppo di persone e completato da chiarimenti e note interpretative. Quei principi e quelle regole dovranno servire ai responsabili delle politiche e ai legislatori, come pure a coloro le cui attività professionali quotidiane riguardano i minorenni e la giustizia (giudici, avvocati, poliziotti, assistenti sociali, psicologi, educatori e così via).

L’idea di fornire dei modelli che possano servire da fonte di ispirazione non è nuova. Ha preso forma sotto diversi nomi. Ad esempio quello del *Juvenile Justice Standard*, testo

redatto negli anni Settanta in ventitré volumi da una commissione congiunta *dell'Istitute of Judicial Administration e dell'American Bar Association*, con l'intento di fornire una visione unificatrice assolutamente necessaria in un sistema di giustizia minorile profondamente frammentato come quello degli S.U. d'America.

Con il nome di Linee Guida, tentativi più recenti hanno prodotto documenti regionali diretti a facilitare l'accesso al contenuto degli strumenti e dei documenti internazionali concernenti i minorenni e la giustizia (in particolare, i diritti dei minori di età). Il Consiglio d'Europa ha dal canto suo adottato delle Linee Guida destinate agli Stati membri. Altre linee guida sono state elaborate in Africa, e nel Mercosur in Sud America. Linee guida tematiche sono state elaborate negli Stati Uniti dal *National Council of Juvenile and Family Court Judges* (NCJFCJ). Altre Linee guida regionali sono in preparazione. Tutte hanno molto in comune: fanno riferimento, in larga misura, al contenuto di un corpus di strumenti e documenti internazionali da tutti condiviso. Hanno anche però le loro specificità, conseguenti alle loro culture e tradizioni come anche agli specifici problemi che devono affrontare e risolvere. Focalizzandosi primariamente sugli aspetti relativi ai diritti dei minori di età, queste Linee Guida veicolano una visione di come il sistema della giustizia dovrebbe interagire con i soggetti in crescita.

L'Associazione Internazionale dei Giudici e dei Magistrati della Famiglia e della Gioventù (IAYFJM, AIMJF) non è un'associazione regionale. I suoi membri provengono da tutti i Continenti. Nella maggioranza sono giudici e magistrati, ma tra loro vi sono anche altri professionisti che operano nel campo della giustizia dei minorenni e della famiglia. Essa può dunque contare sull'esperienza e sulla competenza di membri che operano quotidianamente con giovani, famiglie e vari altri specialisti nel sistema della giustizia di molti Paesi. I suoi membri sono abituati a comunicare non soltanto con persone che hanno una formazione giuridica, ma anche con quanti – professionisti o meno – interagiscono nell'amministrazione quotidiana della giustizia.

Le guida regionali hanno molto in comune. Malgrado ciò, c'è bisogno di linee guida tracciate da una prospettiva internazionale e globale, alla quale si possa fare riferimento da qualsiasi Paese di origine. C'è anche bisogno di linee guida che sappiano parlare nel modo più semplice e diretto a persone di diversa formazione e di diversi ambienti, che vengono a contatto con il diritto nell'attività quotidiana del sistema di giustizia. Esse devono essere formulate in termini che siano comprensibili a tutti coloro che vengono coinvolti nel sistema giustizia, quali che siano le loro capacità e il loro retroterra. E devono essere basate sull'esperienza personale di attori che, nel corso degli anni, abbiano sviluppato una profonda comprensione del funzionamento del sistema giustizia, di coloro che lo fanno funzionare e di coloro che ne hanno bisogno o ne sono toccati. E' parso che la IAYFJM potesse offrire un utile contributo nella stesura di linee guida capaci di rispondere a questa preoccupazione, in virtù della diversità, dell'ampiezza di visuale e dell'esperienza dei suoi membri.

Preparazione e adozione delle Linee Guida - Un Gruppo di lavoro internazionale è stato creato con l'incarico di preparare un insieme di linee guida di cui raccomandare

l'adozione all'Associazione. Questi i suoi componenti:

M. Imman Ali (Bangladesh)

Ivonne Allen (Argentina)

Andrew Becroft (Nuova Zelanda)

Avril Calder (Regno Unito – membro *ex officio* come Presidente dell'Associazione)

Daniel Pical (Francia)

Julia Sloth-Nielsen (Sud Africa)

Jean Trépanier (Canada – Presidente)

Renate Winter (Austria – ex Presidente dell'Associazione).

Dopo un incontro iniziale a Ginevra nel gennaio 2015, i contatti tra i componenti del Gruppo di lavoro sono avvenuti soprattutto per posta elettronica.

La documentazione pertinente è stata raccolta e trasmessa ai componenti del Gruppo. Le prime stesure del testo sono state preparate da Jean Trépanier e discusse dapprima con un Gruppo consultivo locale composto da quattro giudici canadesi:

Oscar d'Amours (ex Vice-Presidente dell'Associazione)

Lise Gagnon

Claude Lamoureux

Viviane Primeau (Segretario generale dell'Associazione).

Così migliorati, i testi iniziali sono stati trasmessi ai membri del Gruppo di lavoro internazionale, a cui è stato chiesto di esprimere un parere. I membri del Gruppo sono stati anche invitati a sentire, volendo, i colleghi dei rispettivi Paesi, ampliando così il processo di consultazione. Successivamente, i membri del Gruppo si sono scambiati osservazioni e commenti, finché si è raggiunto un consenso generale sul testo. La versione originale è stata redatta in lingua inglese ed è stata controllata da Avril Calder; la traduzione francese è stata fatta da Jean Trépanier e verificata da D. Pical. La traduzione spagnola è stata fatta da Patricia Klentak e verificata da Gabriela Ureta.

Nel corso di queste operazioni la responsabilità dell'organizzazione generale del lavoro, della redazione dei testi e del procedimento di consultazione ha fatto capo al presidente del Gruppo.

Il testo è stato adottato nella versione inglese dal Consiglio direttivo dell'Associazione nella riunione tenutasi a Londra il 21 ottobre 2016.

Portata delle Linee Guida - Nel campo della salute e dei servizi sociali come in quello della delinquenza e delle politiche criminali, si è soliti distinguere tre livelli di prevenzione. La prevenzione primaria mira ad evitare il primo apparire di un problema mediante strategie applicabili all'insieme della popolazione. La prevenzione secondaria punta ad evitare la comparsa di un problema attraverso interventi più mirati, diretti a persone che si considerano vulnerabili. La prevenzione terziaria ha lo scopo di ridurre la reiterazione di un problema tra le persone che già devono farvi fronte, e ciò mediante interventi mirati, diretti verso coloro che sono toccati dal problema. In campi quali la prevenzione della delinquenza, la protezione dei minorenni e altri consimili, gli interventi della giustizia mirano a prevenire il ripetersi del problema, e perciò fanno parte di quella che è considerata prevenzione terziaria. Le Linee Guida, poiché mirano ad assicurare la

qualità delle interazioni minorenni-justizia compreso il dovuto rispetto per i diritti della persona in crescita, appartengono alla prevenzione terziaria e quindi non toccano gli altri due livelli di prevenzione.

I minorenni possono venire in contatto con la giustizia per molte ragioni, tra cui, ad esempio, la separazione dei genitori, l'attribuzione della responsabilità genitoriale, la protezione, l'adozione; oppure quando entrano in conflitto con la legge, o quando sono vittime di violenza fisica o psicologica, di abuso sessuale o di altri delitti; o anche per motivi di salute, di sicurezza sociale; o perché sono minori stranieri non accompagnati, o sottratti, richiedenti asilo, rifugiati, e così via. Possono comparire davanti a svariati tipi di tribunali: civili, penali, amministrativi, compresi in alcuni Paesi i tribunali tradizionali o religiosi. Possono essere parti del giudizio o testimoni. Ma, quale che sia il contesto, i loro diritti devono essere rispettati e le Linee Guida dovrebbero avere applicazione in tutti i campi in cui dei minorenni entrano in contatto col sistema della giustizia.

Contenuto delle Linee Guida - I diritti delle persone minorenni costituiscono il fondamento su cui sono costruite le Linee Guida. Viene riconosciuto ai minorenni lo statuto di soggetti titolari dei propri diritti. Non li si considera più come oggetti i cui diritti dipendono dalle opinioni degli adulti.

Le Linee Guida sono suddivise in sei parti:

- La **prima parte** contiene delle *Definizioni*.
- La **seconda parte** enuncia i *Principi Fondamentali*, che hanno in comune la rilevanza generale per tutte le situazioni ed il fatto che danno l'orientamento per gli altri elementi presenti nelle altre Parti delle Linee Guida. Essi comprendono:
 - il diritto di essere trattato nel pieno rispetto del principio di legalità, che deve considerare i minorenni come titolari di diritti sostanziali e procedurali;
 - il diritto che il migliore interesse del minore sia considerato come preminente;
 - il diritto di partecipare e di essere ascoltato nelle procedure che lo riguardano;
 - il diritto di essere rispettato e di essere trattato in maniera dignitosa;
 - il diritto di essere trattato in modo equo, senza alcun tipo di discriminazione.
- La **terza parte** presenta gli *Elementi generali di una giustizia centrata sul minore*, che vengono chiamati "general" perché applicabili a tutte le fasi della procedura, e cioè sia prima che durante che dopo il procedimento giudiziario propriamente detto. Essi comprendono:
 - il diritto di ricevere ogni informazione pertinente e di essere consigliato;
 - il diritto a regole procedurali idonee ad assicurare l'imparzialità delle procedure;
 - il diritto alla difesa e alla rappresentanza;
 - il diritto a udienze in cui l'ambiente, le comunicazioni e le procedure siano adatte a un minorenne;
 - il diritto di essere accompagnato dai genitori e di avere la loro assistenza;
 - il diritto di essere assistito da un interprete o da altro mediatore se occorre;
 - il diritto a non essere privato della libertà se non come misura necessaria di estremo rimedio e per il minor tempo possibile;
 - il diritto di avere limiti appropriati di età definiti dalla legge per l'età minima della

responsabilità penale e per essere considerato un minorenni soggetto alla legge penale;

- l'abolizione della perseguibilità delle condotte devianti non penali;
 - il diritto alla riservatezza e alla protezione della vita privata;
 - l'estrema importanza di evitare qualsiasi non necessaria dilazione del procedimento;
 - l'esigenza di approcci multidisciplinari e interdisciplinari, nonché della specializzazione, selezione e formazione del personale – sia legale che non legale - per rispondere ai bisogni dei minorenni.
- La **quarta parte** presenta gli *Elementi di un giustizia centrata sul minore* che sono applicabili agli interventi *prima e durante le procedure giudiziarie*. Essi sono:
 - le interazioni tra minorenni e polizia;
 - i minorenni vittime e testimoni;
 - le alternative alle procedure giudiziarie;
 - l'accesso dei minorenni ai tribunali e agli altri organi;
 - l'indipendenza e l'imparzialità dei tribunali;
 - la scelta delle misure imposte ai minorenni in conflitto con la legge;
 - il diritto di presentare appello contro le decisioni.
 - La **quinta parte** presenta gli *Elementi di un giustizia centrata sul minore* applicabili agli interventi *successivi alle procedure giudiziarie*, nella fase di esecuzione delle decisioni.
 - La **sesta parte** tratta brevemente di *Attuazione, monitoraggio, valutazione e modificazioni delle Linee Guida*.

Su ciascuno dei temi sopra elencati il testo presenta le Linee Guida, seguite quando necessario da *Spiegazioni e commenti*.

Parte Prima - *Definizioni*

Linea guida:

Definizioni

Minorenne - Un minorenne è una persona minore di diciotto anni. Quando vi è incertezza sulla minore età, si presume che la persona sia minorenne.

Minorenne in conflitto con la legge penale - Un minorenne in conflitto con la legge penale è una persona sospettata o accusata o riconosciuta colpevole di avere violato la legge dopo aver compiuto l'età della responsabilità penale, ma prima di avere compiuto diciotto anni.

Giustizia - Il “sistema giustizia” deve essere inteso come relativo non soltanto agli organi e ai procedimenti giudiziari, ma anche a quelle autorità e servizi sociali e simili. L'espressione comprende sia il personale legale che quello di altro tipo.

Genitore - E' una persona a cui spetta la responsabilità genitoriale secondo la legge. In mancanza di genitori, oppure quando nessuno dei genitori ha la responsabilità genitoriale, questa può essere esercitata da un tutore o da altro rappresentante legale a ciò nominato.

Spiegazioni e commenti:

- **Scopo** - Scopo di questa sezione non è di fornire una lunga serie di definizioni, ma piuttosto di offrire pochi chiarimenti concernenti alcuni concetti o parole chiave.
- **Minorenne** - Le Linee Guida comprendono in questo termine un gruppo eterogeneo. Possono riferirsi, ad esempio, a bambini molto piccoli bisognosi di cura e protezione, o a figli minori di età del cui affidamento si discute in occasione del divorzio dei genitori, oppure a forti e aggressivi delinquenti diciassettenni. Si potrebbe pensare di riferirsi ai più piccoli col termine “bambini”, e di usare un altro termine, ad esempio “adolescenti” o “ragazzi”, per i più grandi. Tuttavia, l'uso di più parole per riferirsi all'intero gruppo appesantirebbe inutilmente il testo. Occorrerebbe, infatti, usare l'espressione “bambino/ragazzo”.¹ oppure “bambini/ragazzi”, o altre simili. Da qui la decisione di usare una sola parola per includere l'intero gruppo di minorenni compreso nelle Linee Guida. Benché imperfetto, il termine “minorenne” sembra essere la scelta migliore. E' utilizzato nella *Convention of the Rights of the Child*² e in altri strumenti internazionali per riferirsi a tutte le persone che hanno meno di diciotto anni, che è esattamente il gruppo per il quale queste Linee Guida sono state pensate. E' quindi parso preferibile seguire questa linea. Vi sono tuttavia delle disposizioni particolari per i giovani in conflitto con la legge; se ne tratta nel paragrafo 3.8.2.
- **Una giustizia centrata sui minorenni** - Altre linee guida hanno utilizzato svariati concetti per descrivere questa focalizzazione. Per esempio, il Consiglio d'Europa fa riferimento a una giustizia “amichevole”. Al di là delle differenze che si possono

1 ed in più in italiano bambina e ragazza, per il genere femminile, *n.d.t.*

2 La traduzione italiana della Convenzione usa il termine “fanciullo”, che però appare desueto, *n.d.t.*

osservare nell'espressione inglese *Child friendly justice* da un lato e in quella francese e spagnola dall'altro, le Linee Guida del Consiglio di Europa definiscono negli stessi termini il loro contenuto:

“Child-friendly Justice” si riferisce a quei sistemi giudiziari che garantiscono il rispetto e l'effettiva attuazione al massimo livello di tutti i diritti dei minorenni, tenuto conto dei principi elencati di seguito e dando la dovuta considerazione al livello di maturità e discernimento del minorenne e alle circostanze del caso specifico. Si tratta in particolare di una giustizia accessibile, appropriata all'età, rapida, diligente, commisurata e centrata sui bisogni e sui diritti dei minorenni, rispettosa dei diritti del minorenne e specificamente dei diritti al giusto processo, alla partecipazione al procedimento, alla comprensione di ciò che vi accade, al rispetto della vita privata e familiare nonché all'integrità e alla dignità (Council of Europe Guidelines, article II on Definitions).

Nelle presenti Linee Guida questa definizione è totalmente condivisa come descrizione di ciò che si intende con l'espressione “giustizia centrata sui minorenni”. L'utilizzo di questa espressione appare del tutto appropriato in materia civile, nella protezione dell'infanzia e dell'adolescenza, nell'immigrazione, e in vari altri campi. Non però in materia penale, essendo tale da rinforzare l'ingiusto e infondato stereotipo secondo cui i giudici minorili sarebbero troppo miti e indulgenti. Un'alternativa potrebbe essere “giustizia adattata ai minorenni”, ma questa espressione potrebbe trasmettere il messaggio che la “vera giustizia” sia quella degli adulti, essendo quella minorile solo un suo adattamento. Ma l'intenzione di queste Linee Guida è piuttosto quella di riferirsi a elementi del sistema giustizia che hanno una loro specifica natura, derivante dalla focalizzazione di “chi e cosa” sono i minorenni. Da questo, la scelta di queste Linee Guida di riferirsi a una “giustizia centrata sui minorenni”.

- **Giustizia minorile** – L'espressione “giustizia minorile” (*Juvenile justice*) è utilizzata comunemente per riferirsi a quella parte del sistema giustizia specializzata negli affari che riguardano i minorenni. Tuttavia, essa non è priva di ambiguità. Il suo significato non è dovunque il medesimo. In alcuni paesi quel termine si riferisce solamente a quei tribunali che sono competenti per i reati commessi dai minorenni, mentre in altri paesi esso comprende altre materie come quelle della protezione. Per di più, il significato della parola minorile (*Juvenile, juvénile*) può cambiare da un paese all'altro col variare dei livelli di età su cui si basa la competenza di quegli organi. Di qui la scelta di evitare quella espressione in queste Linee Guida, eccetto il caso, ovviamente, in cui si citano altri documenti che ne fanno uso. Perciò, per indicare specificamente i minorenni che incorrono nella legge penale, si è preferita l'espressione “minorenni in conflitto con la legge.
- **Genitori e famiglia** - Genitori, parentela e famiglia possono avere significati diversi a seconda delle culture. L'art. 5 delle *African Guidelines* così ci ricorda che di ciò si deve tenere conto nell'interpretare queste Linee Guida:
“Le presenti Linee Guida prendono atto della necessità di rispettare la vita familiare e la diversità dei modelli familiari e parentali africani che mantengono e sostengono la crescita e lo sviluppo dei bambini. Quando le Linee Guida si riferiscono a un “parent”,

il contesto può rendere necessario che sia riconosciuto il ruolo di coloro che hanno la cura del bambino, o dei membri della famiglia allargata, oppure di altri soggetti che abbiano un ruolo di responsabilità parentale. I tutori nominati o i legali rappresentanti nominati hanno il potere di sostituirsi ai genitori o alla persona che ha la cura del bambino. La giustizia per i minorenni dovrebbe dare riconoscimento al ruolo di sostegno che può essere svolto dai genitori e parenti, dai componenti della famiglia e dai membri del gruppo parentale, e riconoscere altresì la necessità di reintegrare nella famiglia e nella comunità di appartenenza i minorenni entrati in contatto col sistema della giustizia. Il contatto con la famiglia e con gli amici dei genitori deve essere incoraggiato e sostenuto, tranne i casi in cui sono necessarie delle limitazioni nell'interesse del minorenne”.

Va da sé che questa precisazione vale per i paesi di tutti i continenti.

Parte seconda- Principi fondamentali

Linea Guida:

2 - Principi fondamentali - Questa parte del documento presenta ciò che altre Linee Guida chiamano principi basilari o principi ‘architrave’. Essi hanno in comune il fatto di avere rilievo in ogni situazione e di dare orientamento ai vari elementi contenuti nelle altre parti delle Linee guida.

Sezione 2.1 - Il principio di legalità

Linea Guida:

2.1 - Ogni intervento della giustizia che coinvolge persone di minore età deve essere fondato sul principio di legalità - La legge deve considerare i minorenni come soggetti di diritti sostanziali e processuali. Nessuna legge deve avere effetto retroattivo.

Spiegazioni e commenti

- **Cosa significa “principio di legalità”?** - Questo principio è stato descritto dal Segretario Generale delle N.U. nei seguenti termini:
“Il principio di legalità è scritto nel profondo della missione dell’Organizzazione. Esso indica un sistema di governo in cui ogni persona, istituzione o ente, sia pubblico che privato, compreso lo Stato stesso, è responsabile dell’osservanza delle leggi promulgate pubblicamente, applicate in modo uguale e imparziale per tutti, e compatibili con le regole e le norme internazionali in materia di Diritti dell’Uomo. Esso comporta inoltre l’esistenza di misure idonee ad assicurare il rispetto del principio di legalità, dell’uguaglianza davanti alla legge, dell’imparzialità nella sua applicazione, della separazione dei poteri, della partecipazione nella presa delle decisioni, della certezza del diritto, del rifiuto dell’arbitrio e della trasparenza delle procedure e dei procedimenti legislativi” (Report of the Secretary-General: The rule of law and transitional justice in conflict and post-conflict societies - S/2004/616, par. 6).
- **Il principio di legalità e i minorenni in contatto con la giustizia** - Il sistema giustizia non ha sempre rispettato il principio di legalità nei confronti dei soggetti di età minore. Per lungo tempo essi sono stati sottoposti al potere discrezionale dei genitori – prevalentemente del padre, per mezzo della patria potestà. Alla fine del XIX secolo, quando gli Stati avvertirono la necessità di intervenire nei casi in cui i genitori venivano meno alle loro responsabilità, lo fecero con leggi che attribuivano ai tribunali e alle corti poteri discrezionali illimitati. I motivi di intervento erano spesso definiti in termini generali, senza precisione e certezza. Ai minorenni non erano riconosciuti diritti, né sostanziali né procedurali. Si riteneva che concedere loro dei diritti equivallesse a dar loro la possibilità di opporsi a interventi di cui avevano bisogno e che erano nel loro migliore

interesse. Ciò era particolarmente vero per quelli bisognosi di assistenza e di protezione e per quelli in conflitto con la legge. Questo approccio fu contestato a partire dagli anni Sessanta. Attualmente si riconosce che il principio di legalità deve valere non solo per gli adulti ma anche per i minorenni, e questo principio è chiaramente accolto negli strumenti internazionali come pure nella maggior parte delle legislazioni nazionali.

Sezione 2.2 - Il miglior interesse del minorenne

Linea Guida:

2.2 – Il miglior interesse del minorenne – Il miglior interesse del minorenne deve essere una considerazione preminente in tutti gli interventi che lo riguardano.

Spiegazioni e commenti:

- ***Un principio basilare*** - Il primo comma dell'art. 3 della Convenzione delle NU sui Diritti del Fanciullo è una delle disposizioni più importanti e più conosciute della Convenzione. Essa pone il miglior interesse del minorenne come preoccupazione centrale ogniqualevolta si debbano prendere decisioni relative a persone di minore età:
“In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi il miglior interesse del fanciullo deve essere una considerazione preminente.”
Questa regola deve perciò necessariamente valere in tutte le interazioni che i soggetti minorenni possano avere col sistema giustizia, tanto in materia civile che penale che amministrativa. Di qui la scelta della Linea Guida 2.2 di utilizzare gli stessi termini di quella disposizione della Convenzione.
- ***Interpretazione del significato della disposizione*** - Nei paragrafi 32 - 40 del Commento Generale nr. 14 il Comitato sui Diritti del Fanciullo ha chiarito la sua interpretazione di quella disposizione. In breve:
 - *“La nozione di miglior interesse del fanciullo è complessa e il suo contenuto va determinato caso per caso. Essa è flessibile e adattabile. Il miglior interesse del fanciullo va determinato alla luce delle circostanze relative al fanciullo o al gruppo di fanciulli interessato.*
 - *Occorre essere consapevoli del pericolo che la flessibilità del concetto – che permette di adattare la decisione al caso singolo – può lasciare spazio ad abusi da parte delle autorità, dei genitori e degli operatori.*
 - *La menzione nel testo della Convenzione che l'interesse del fanciullo “deve essere” una considerazione preminente in ogni decisione relativa a fanciulli impone agli Stati un obbligo giuridico vincolante. Essi non hanno il potere discrezionale di decidere se valutare o meno l'interesse del fanciullo e di dargli il peso richiesto come considerazione primaria in ogni misura adottata.*

- *L'espressione "considerazione primaria" significa che il miglior interesse del fanciullo non può essere considerato allo stesso livello delle altre considerazioni poste a base della decisione. Questa posizione di forza è giustificata dalla particolare condizione del fanciullo, che è un soggetto dipendente, immaturo, incapace e, spesso, anche privo di voce. I fanciulli hanno minori possibilità degli adulti di far valere i loro interessi, e coloro che devono prendere decisioni che li riguardano devono essere resi pienamente consapevoli di quello che è il loro interesse. Se l'interesse del fanciullo non è sottolineato, tende ad essere dimenticato".*

Tuttavia, non dobbiamo perdere di vista il fatto che altre preoccupazioni fondamentali – come i diritti di altre persone coinvolte – possono essere in contrasto col miglior interesse del fanciullo e devono essere tenute in considerazione.

- ***Il miglior interesse del fanciullo nel caso di minorenni in conflitto con la legge*** - Nello statuire che il miglior interesse del fanciullo deve essere la considerazione preminente in tutti gli interventi concernenti i minorenni, l'art. 3 della Convenzione non fa alcuna eccezione per i minorenni in conflitto con la legge. Ciò non significa che quella regola debba essere l'unica considerazione. Come indicato nella Linea Guida 4.6.1, l'attenzione per i bisogni del minore di età non impedisce ai giudici, quando decidono quale misura imporre, di tener conto della gravità del reato e delle esigenze della società. Nel paragrafo 10 del Commento Generale nr. 10 il Comitato dei Diritti del Fanciullo spiega perché e come la giustizia dovrebbe considerare il miglior interesse del minorenne in conflitto con la legge come considerazione primaria:

"I fanciulli si distinguono dagli adulti per sviluppo fisico e psichico, e per i loro bisogni emozionali ed educativi. Queste differenze sono alla base della responsabilità attenuata dei minorenni in conflitto con la legge. Queste ed altre differenze sono la ragione di un separato sistema di giustizia per i minorenni, e richiedono per loro un diverso regime di trattamento. La protezione del superiore interesse del fanciullo significa ad esempio che il tradizionale obiettivo della giustizia penale – repressione/retribuzione – deve cedere il passo al recupero e alla giustizia riparativa quando si ha a che fare con minorenni che hanno commesso un reato. E ciò può essere fatto in armonia con gli obiettivi di sicurezza sociale.

Sezione 2.3 - Partecipazione

Linee guida:

2.3.1 - Il diritto di partecipare – I minorenni capaci di discernimento hanno diritto di partecipare, intervenire ed esprimere il loro punto di vista in ogni procedimento giudiziario o amministrativo che li riguarda. Alle loro opinioni deve essere dato il giusto peso in relazione alla loro età e maturità. Essi possono decidere di partecipare o meno. Se partecipano, possono farlo o direttamente o tramite un rappresentante o tramite un

organismo appropriato, in maniera compatibile con le norme processuali della legge nazionale.

Se occorre, il tribunale o un'altra autorità competente può nominare uno psicologo od altro esperto per avere una miglior comprensione delle opinioni e dei bisogni del minore, e per assicurarsi che il minore di età capisca bene il procedimento e le informazioni che lo riguardano.

2.3.2 - Minorenni troppo giovani o immaturi - Quando si tratta di minorenni incapaci di discernimento, dovrebbero essere nominati dei rappresentanti indipendenti (avvocati nominati dal giudice o altri simili rappresentanti) che facciano valere il loro miglior interesse e il rispetto dei loro diritti.

2.3.3 - Partecipazione e informazione - Perché possano partecipare in modo adeguato, i minorenni devono essere forniti di ogni informazione necessaria. Quando sono emesse decisioni o sentenze, se ne dovrebbe illustrare al minore il significato in maniera comprensibile, particolarmente quando si tratta di decisioni in contrasto con i desideri o i punti di vista da lui/lei espressi.

2.3.4 - Contesto e atteggiamento - Il contesto in cui i minorenni esercitano il loro diritto di partecipazione deve essere facilitante e incoraggiante, così da rassicurarli sul fatto che gli adulti responsabili del procedimento desiderano veramente ascoltare e prendere in seria considerazione le opinioni che essi vogliono esprimere.

Spiegazioni e commenti:

- ***Diritto di essere ascoltato e di partecipare*** - L'art. 12 della Convenzione dei Diritti del Fanciullo riguarda il diritto dei minorenni di essere ascoltati e di esprimere le loro opinioni. Come ha chiarito il Comitato sui diritti del Fanciullo, (Commento Generale nr. 12, paragrafi 3 e 13), nel corso degli anni quel concetto ha acquistato un'importanza sempre maggiore:

“Dal tempo dell'adozione della Convenzione nel 1989, considerevoli progressi sono stati compiuti a livello locale, nazionale, regionale e mondiale nell'evoluzione legislativa, nelle politiche e nelle metodologie dirette a promuovere l'attuazione dell'art. 12. Una pratica largamente applicata è emersa in questi ultimi anni, concettualizzata come “partecipazione” benché questo termine non sia presente nell'art. 12. Questo termine si è evoluto ed ora è molto usato per descrivere i processi in corso, che comprendono la condivisione di informazioni e il dialogo tra minorenni e adulti sulla base del reciproco rispetto. Attraverso tutto questo i minorenni possono comprendere come i loro punti di vista e quelli degli adulti vengono presi in considerazione e influiscono sui risultati” (Paragrafo 3). *Questi processi vengono solitamente chiamati partecipazione. L'esercizio del diritto del minore di essere ascoltato ne è uno dei punti cruciali. Il concetto di partecipazione sottolinea che l'inclusione dei soggetti minori di età non dovrebbe essere un momento isolato, bensì il punto di partenza per uno stretto scambio tra minorenni e adulti circa lo sviluppo delle politiche, dei programmi e delle misure in ogni contesto*

rilevante della vita dei minori (Paragrafo 13).

Da tutto ciò la scelta di queste Linee Guida di riferirsi (come fanno anche altre) al diritto all'ascolto come a una componente del diritto di partecipazione.

- ***I diritti di partecipare e di essere informati*** - Il diritto di partecipazione è collegato a numerosi altri diritti. Tra questi è particolarmente importante il diritto di essere informati. Essere informati è una preconditione per prendere le decisioni giuste circa la partecipazione. Ciò significa che i minorenni devono essere informati sui loro diritti, sui procedimenti (ivi compreso il ruolo che vi avranno), sui possibili sbocchi e sulle conseguenze che ne deriveranno per loro, sulla scelta tra il comunicare direttamente o attraverso un rappresentante, sulla disponibilità di servizi che possono fornire auto e sostegno, e sulla possibilità di far rivedere le decisioni (v. Linee Guida par. 3.1. su *Informazioni e consigli*).
- ***Il giusto peso da dare alle opinioni del minorenne in rapporto all'età e alla maturità*** - Le opinioni del minorenne devono essere prese in considerazione tenuto conto dell'età e del livello di maturità. Questa valutazione non può essere fatta sulla sola base dell'età. Il livello di maturità individuale deve essere valutato caso per caso, per comprendere fino a che punto il minorenne è capace di formarsi un'opinione, e determinare perciò il peso da attribuirle. Come indicato nelle Linee Guida del Consiglio d'Europa, il requisito della capacità di formarsi un'opinione *“non deve essere visto come una limitazione della capacità ma come un obbligo per l'autorità di valutare compiutamente quella capacità. Piuttosto che supporre con eccessiva facilità che il minorenne è incapace di formarsi un'opinione, gli Stati dovrebbero partire dal presupposto che egli di fatto la possiede. Non tocca a lui provarlo. Il testo sottolinea il messaggio fondamentale che il fanciullo è titolare di diritti.”*(Linee guida del Consiglio d'Europa, *Explanatory memorandum*, par. 33).
- ***Partecipazione come diritto e non come dovere*** - Partecipare ed essere ascoltato è un diritto, e non un dovere. I minorenni capaci di discernimento devono essere liberi di decidere circa la loro partecipazione ai procedimenti. Nessuna pressione indebita deve essere esercitata su di loro a quello scopo.
- ***Contesti e atteggiamenti adatti a incoraggiare la partecipazione*** - Elementi del contesto ed atteggiamenti appropriati possono favorire la partecipazione dei minorenni. Gli adulti devono trasmettere il messaggio che il loro contributo al procedimento è benvenuto e preso sul serio. Si deve far loro sentire che si trovano in un ambiente sicuro e rispettoso delle loro persone. Le domande e ogni altro intervento devono essere in un linguaggio facilmente comprensibile e fatte ad un ritmo che possa essere seguito dal minorenne, tenuto conto della sua età e maturità. Il controinterrogatorio di minorenni testimoni deve essere appropriato a quei fattori, e non deve essere intrusivo od ostile. Come ricorda il Comitato sui Diritti del Fanciullo:
“un minorenne non può essere veramente sentito quando l'ambiente è intimidatorio, ostile, insensibile o inadatto alla sua età. I procedimenti devono essere accessibili e

adatti al minorenni. Particolare cura dovrà essere posta nel dare al minorenni informazioni a lui comprensibili, ad aiutarlo a difendere le sue ragioni, a mettere a disposizione personale adeguatamente formato, all'aspetto delle aule d'udienza, all'abbigliamento dei giudici e degli avvocati, alla presenza di schermi visivi e sale di aspetto separate" (Commento generale nr. 12, par. 34).

Ed inoltre:

"Un minorenni non deve essere sentito più del necessario, specie quando si tratta di avvenimenti nocivi. L'audizione di un minorenni è un atto difficile, che può avere conseguenze per lui traumatizzanti" (Commento generale nr. 12, par. 24).

E' importante che il minorenni possa esprimersi liberamente, senza essere interrotto. Ovviamente ciò deve essere fatto tenendo in debita considerazione gli altri diritti, come quello di non testimoniare contro se stesso.

- ***La partecipazione nei procedimenti amministrativi*** - I procedimenti giudiziari sono spesso più formali di quelli amministrativi. Proprio per questo la partecipazione del minorenni - o la sua mancata partecipazione – possono essere più evidenti nel primo caso che nel secondo. Nondimeno, occorre vigilare per incoraggiare la partecipazione nei procedimenti amministrativi, che possono avere un maggiore impatto sul minore. Si pensi, ad esempio, ai procedimenti amministrativi che si concludono con progetti individuali di intervento per minorenni bisognosi di protezione, o a programmi per l'esecuzione di misure rieducative imposte a minori di età in conflitto con la legge. Un'attenzione particolare va anche posta a quei procedimenti che si concludono in decisioni di collocamento fuori famiglia, compresa la collocazione in istituto. Sono esempi di procedimenti amministrativi dove le leggi dovrebbero esigere che il minorenni venga munito di idonee informazioni e di significative opportunità per esprimere il suo punto di vista, al quale dare la dovuta considerazione nel momento decisionale.

Sezione 2.4. - Dignità

Linee Guida:

2.4.1 - Dignità - Nei loro contatti con la giustizia i minorenni devono essere trattati con rispetto, attenzione, sensibilità e lealtà, indipendentemente dal loro stato giuridico o dalle ragioni per cui sono entrati in contatto con la giustizia.

2.4.2 - Tortura e trattamenti degradanti - I minorenni non devono essere sottoposti a tortura o a trattamenti e pene inumane e degradanti.

Spiegazioni e commenti:

- ***Importanza della dignità*** - Fin dai primi due paragrafi del suo Preambolo, la Convenzione sui Diritti del Fanciullo insiste sull'importanza centrale della dignità:

“Considerato che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana come anche l’eguaglianza e il carattere inalienabile dei loro diritti sono il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo; Tenuto presente che nella Carta i Popoli delle Nazioni Unite hanno confermato la loro fede nei diritti umani fondamentali e nella dignità e nel valore della persona umana ...”.

Come tutti gli altri esseri umani, i minorenni devono essere trattati con dignità. Trattarli con dignità non è un atto di carità: è un diritto di ogni essere umano, allo stesso titolo degli altri diritti che sono riconosciuti ai minorenni e a tutte le altre persone. In alcuni paesi l’atteggiamento dei rappresentanti della giustizia può richiedere dei miglioramenti significativi, e ciò anche nei confronti dei minorenni recidivi, tossicodipendenti, o vagabondi. Per di più, il fatto di trattare con dignità le persone insegna a trattare con dignità gli altri popoli. Trattando i minorenni con dignità, la giustizia e i suoi rappresentanti contribuiscono alla loro educazione.

Sezione 2.5. - Protezione dalle discriminazioni

Linea Guida:

2.5. Discriminazione - Tutti i minori di età che vengono a contatto con la giustizia devono essere trattati imparzialmente, senza discriminazioni di alcun genere, indipendentemente dalla loro (o da quella dei loro genitori o rappresentanti) razza, colore, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinione politica o altra, origine sociale o etnica, status di immigrato o di rifugiato, condizione familiare o socioeconomica, disabilità, nascita o altri status.

I minorenni devono essere protetti da qualsiasi forma di discriminazione o punizione basata sul loro status, su attività od opinioni espresse, sulle credenze dei loro genitori, rappresentanti legali o membri della loro famiglia.

Spiegazioni e commenti:

- I minorenni devono essere trattati in modo uguale, e come ricorda il Comitato sui Diritti del Fanciullo: *“Particolare attenzione deve essere posta alle discriminazioni e alle differenze di fatto, che possono derivare dalla mancanza di politiche efficaci e coinvolgere gruppi di minori come quelli che vivono per strada, che appartengono a minoranze razziali, etniche, religiose o linguistiche, bambini indigeni, bambine e ragazze, minori disabili o minori plurirecidivi.* (Commento generale nr. 10, par.6).

Parte 3 - Elementi generali di una giustizia centrata sul minorenni

Linea Guida:

3. Elementi generali - La Parte 3 delle Linee Guida riguarda gli elementi di carattere generale relativi ai contatti delle persone minori di età con la giustizia, cioè gli aspetti che sono rilevanti in tutte le fasi del procedimento giudiziario.

3.1. - Informazioni e consigli

Linee guida:

3.1.1 - Obbligo di fornire informazioni e consigli – Sin dal primo contatto con il sistema giudiziario o altre istituzioni (come la polizia, i servizi per l’immigrazione, i servizi educativi, sociali o sanitari), i minorenni devono essere prontamente e adeguatamente informati e consigliati in modo pertinente al loro status e al livello delle loro capacità, e ciò sia come testimoni, come vittime o presunti autori di reato, o come ricorrenti.

3.1.2 – In un modo adeguato al minorenni - Questo obbligo deve essere esercitato con modalità e un linguaggio adattato all’età, al livello di maturità, alle competenze, all’appartenenza di genere e alla cultura di ogni persona minore di età.

3.1.3 – Aspetti su cui fornire informazioni e consigli - Dovrebbero essere fornite informazioni e consulenze su varie questioni quali, tra le altre, i Diritti del Fanciullo, le modalità per esercitarli e garantirli; il sistema giudiziario; il procedimento in tribunale e fuori dal tribunale, compreso il posto e il ruolo del minorenni, nonché i possibili risultati e le conseguenze del procedimento; le accuse, se del caso, fatte al minorenni; il ruolo e le funzioni dei servizi di assistenza e sostegno; la possibilità di riesaminare le decisioni.

3.1.4 – Informare altre persone - Di norma le informazioni dovrebbero essere fornite anche ai genitori e/o ai rappresentanti legali del minore di età.

3.1.5 - Eccezioni – Ad eccezione dei casi in cui non sia obbligatoria per legge, la comunicazione delle informazioni al minorenni, ai genitori o al rappresentante legale, può essere esclusa se ritenuta pregiudizievole per il minorenni stesso.

Spiegazioni e Commenti:

- **Collegamenti con altri Diritti** - La capacità del minorenni di partecipare al procedimento e di esercitare, in generale, i propri diritti, dipende dal suo livello di conoscenza e di comprensione del procedimento stesso, dal funzionamento del tribunale e di altri enti/servizi coinvolti, dal loro ruolo e dal livello di interazione tra di essi (capacità e disponibilità alla collaborazione). Le persone che non conoscono e comprendono i loro diritti non sono messe in grado di poterli affermare ed esercitare, trovandosi, pertanto,

nella stessa condizione di chi non possiede tali diritti. È pertanto fondamentale informare i minorenni in modo adeguato sui loro diritti, sui procedimenti, sui ruoli dei vari professionisti e pubblici ufficiali e, più in generale, su come interagiscono i diversi sistemi coinvolti nella tutela e nella protezione delle persone minori di età.

- **Linee Guida del Consiglio d'Europa** - Le Linee Guida del Consiglio d'Europa includono un elenco non esaustivo degli aspetti sui quali i minorenni e i loro genitori dovrebbero essere adeguatamente informati e preparati:
 - a. in generale sui loro diritti, in particolare sui diritti che riguardano il loro possibile coinvolgimento nei procedimenti giudiziari o non giudiziari, nonché sugli strumenti disponibili per ovviare a possibili violazioni dei loro diritti, inclusa la possibilità di ricorrere in caso di violazione degli stessi. Ciò include trasmettere informazioni sulla probabile durata del procedimento, sull'eventuale accesso a ricorsi e a forme di reclamo indipendenti;
 - b. sul sistema e sulle procedure adottate, tenendo conto della posizione del minore e del suo ruolo peculiare nelle diverse fasi del procedimento;
 - c. sulle risorse disponibili per sostenere e accompagnare il minore durante le procedure giudiziarie o extragiudiziarie;
 - d. sull'appropriatezza e sulle possibili conseguenze di un determinato procedimento giudiziario o extragiudiziario;
 - e. ove applicabile, sulle spese o sul seguito che viene dato ai loro reclami;
 - f. sull'ora e sul luogo in cui avviene il procedimento giudiziario e su altri aspetti o eventi ritenuti rilevanti come l'audizione, qualora il minore sia chiamato a rendere testimonianza;
 - g. sull'andamento generale e sull'esito del procedimento o dell'intervento;
 - h. sulla disponibilità delle misure di protezione;
 - i. sulle procedure esistenti per il riesame delle decisioni che coinvolgono il minore;
 - j. sulle opportunità esistenti per ottenere un risarcimento dall'autore o dallo Stato attraverso il processo della giustizia o altri canali alternativi;
 - k. sulla disponibilità dei servizi (di salute mentale, sociali, di mediazione culturale e linguistica, ecc.) o di Enti e organizzazioni che possono fornire supporto, nonché sui mezzi di accesso a tali servizi, incluso un sostegno finanziario di emergenza, se del caso;
 - l. su qualsiasi disposizione speciale disponibile per proteggere il più possibile l'interesse del minore qualora risieda in un altro Stato (*Council of Europe Guidelines, pp. 5-6, section 1 on Information and advice*).
- **Minorenni vittime** - Più di qualsiasi altra persona, i minorenni vittime hanno probabilmente bisogno di ricevere informazioni e consigli su come accedere ai servizi psico-sociali di protezione e di cura, riparazione e risarcimento del danno.
- **Consigli** - Al di là delle informazioni, il minore ha anche bisogno di ricevere consigli, che devono essere fornite da persone con conoscenze adeguate, che non hanno alcun conflitto di interesse con il minore e che agiscono nel suo esclusivo interesse.

- **Eccezioni** – Normalmente, le informazioni fornite ai minorenni dovrebbero essere fornite anche ai loro genitori o legali rappresentanti, ad eccezione dei casi in cui la comunicazione di tali informazioni non è obbligatoria in virtù della legge, o quando comunicare le informazioni ai genitori o ai legali rappresentanti potrebbe essere considerato pregiudizievole per il minorenne stesso.

3.2 - Garanzie per un equo processo

Linee Guida:

3.2.1 - Garanzie per un equo processo - Le garanzie per un procedimento equo comprendono una serie di norme procedurali che mirano ad assicurare che ciascuna parte coinvolta nel processo sia trattata con equità. Nel procedimento penale, le garanzie comprendono ciò che generalmente è inteso come diritto alla difesa. Tali garanzie sono altrettanto pertinenti in altri tipi di interventi e procedimenti, come le procedure civili, i procedimenti minorili di tutela o di diritto amministrativo.

3.2.2 - Le garanzie più importanti - Il seguente elenco illustra le garanzie più importanti che dovrebbero essere sempre concesse ai minorenni coinvolti in un procedimento giudiziario:

- il diritto di essere trattato in modo coerente con la promozione del proprio senso di dignità e di valore personale;
- il diritto di non essere giudicato in base a una legge retroattiva, compreso il diritto di non essere accusato di, o di essere sospettato di, atti omissivi o commissivi che non erano proibiti dal diritto nazionale o internazionale quando sono stati commessi;
- il diritto di essere considerato innocente finché non sia stata emessa una sentenza secondo la legge;
- il diritto di partecipare pienamente al procedimento, incluso il diritto di essere ascoltato e di ricevere tutte le informazioni necessarie;
- il diritto di avere un'adeguata assistenza e rappresentanza legale per la preparazione e lo svolgimento della causa;
- il diritto che la questione sia esaminata senza ritardo da un'autorità o da un organo giudiziario competente indipendente e imparziale, secondo una procedura equa stabilita dalla legge;
- il diritto di essere informato tempestivamente e direttamente sulle accuse o sui motivi dell'intervento;
- il diritto di non essere costretto a rendere testimonianza o a dichiarare la propria colpevolezza;
- il diritto alla pluralità delle testimonianze, nonché il diritto di ottenere la partecipazione e l'esame dei propri testimoni in condizioni di uguaglianza;
- il diritto di ricevere se necessario l'assistenza gratuita di un interprete;
- il diritto al riesame in appello della sentenza, da parte di un'autorità o di un organo giudiziario più elevato;

- il diritto al rispetto della propria riservatezza in tutte le fasi del procedimento. Alcune di queste garanzie sono ulteriormente illustrate in sezioni dedicate nelle presenti Linee guida.

Spiegazioni e Commenti:

- ***I Diritti delle persone minori di età e il modello di welfare*** - Il modello di welfare che ha ispirato gran parte della legislazione giudiziaria minorile nei primi decenni di esistenza delle corti minorili ha lasciato poco spazio alle garanzie legali per un giusto processo o per ciò che in diritto penale viene spesso definito diritto alla difesa. Gli interventi giudiziari erano visti come interventi fatti per il bene del minore. Riconoscergli dei diritti era pertanto considerato come un ostacolo per il tribunale, la cui intenzione era di assicurare, in ogni caso, la tutela e il benessere del minore stesso. In altre parole, la concessione di diritti era considerata in contrasto con il bene della persona in crescita. A differenza dei delinquenti adulti, i minorenni perseguibili penalmente non dovevano essere sottoposti a punizioni restrittive, bensì a programmi di recupero, rieducazione e reinserimento sociale.

A partire dagli anni '60, questa prospettiva è stata criticata. Le buone intenzioni dalle quali la legislazione minorile era partita non hanno impedito intrusioni nella vita privata e, in alcuni casi, privazione della libertà a cui i minorenni e le loro famiglie potessero opporsi. Questa circostanza è stata considerata più che sufficiente per riconoscere anche ai soggetti minori di età il diritto al giusto processo. In tale contesto, l'obiettivo principale non era tanto quello di impedire (come nel caso degli adulti) punizioni indebite, quanto quello di prevenire privazioni della libertà personale e interventi indebiti nella vita privata dei soggetti in crescita e delle loro famiglie. Il modello welfare è stato perciò adattato per lasciare maggiore spazio ai diritti dei minori di età. Questa prospettiva ha ispirato la Convenzione sui Diritti del Fanciullo e altri strumenti internazionali a partire dagli anni '80. Che siano considerati come minorenni devianti o come minorenni bisognosi di assistenza e protezione, deve sempre essere loro garantito un giusto processo. Lo stesso vale per i minorenni coinvolti in altri tipi di procedimenti, civili o amministrativi.

Questi diritti sono ora considerati talmente importanti da non poter essere superati dal principio del miglior interesse del minore. Le Linee Guida del Consiglio d'Europa così affermano:

"Elementi per un corretto processo come il principio di legalità e proporzionalità, la presunzione di innocenza, il diritto a un processo equo, il diritto alla consulenza legale, il diritto all'accesso ai tribunali e il diritto di ricorso devono essere garantiti alle persone minori di età al pari degli adulti, e non dovrebbero essere minimizzati o negati con il pretesto del migliore interesse per il minore. Ciò vale per tutti i procedimenti giudiziari, non giudiziali e amministrativi" (Orientamenti del Consiglio d'Europa, paragrafo 5, sezione E relativa alla Legge di Diritto, paragrafo 2).

- ***Rispetto per la persona minore di età*** - Il paragrafo 1 dell'articolo 40 della Convenzione

sui Diritti del Fanciullo, afferma il diritto, del minorenni in conflitto con la legge, di essere trattato in modo coerente con il suo senso di dignità e di valore, per rafforzare il rispetto verso i diritti degli altri. In altre parole, l'incontro del minorenni con il sistema giudiziario si trasforma in un'esperienza educativa se gli adulti coinvolti sono rispettosi della sua persona. È essenziale che gli operatori della giustizia esprimano rispetto verso i minorenni e coerenza nel trasmettere i valori del rispetto, se vogliono esser seriamente presi in considerazione. Il rispetto per gli altri deve essere insegnato attraverso l'esempio. Questo ruolo educativo non riguarda solo gli operatori che lavorano con i minori di età in conflitto con la legge, ma tutti i professionisti della giustizia minorile con i quali i minorenni entrano in contatto.

- **Principio di legalità** - È essenziale, in una società democratica, che nessuno sia dichiarato colpevole di un reato o che sia sottoposto a una pena se il reato o la pena non siano definiti come tali dalla legge. Per questo l'articolo 40, paragrafo 2, lettera a) della Convenzione prevede che nessun minorenni possa essere accusato o condannato per fatti che, al momento della loro commissione, non erano vietati ai sensi del diritto nazionale e internazionale. Si deve aggiungere che non dovrebbe essere inflitta una punizione più grave di quella applicabile dalla legge del momento in cui il reato è stato commesso. Tuttavia, nel caso in cui un cambiamento retroattivo di legge preveda una pena più lieve, il minorenni dovrebbe trarre beneficio da questa modifica. (Cfr. *Commissione per i Diritti del Fanciullo, Commento generale 10, paragrafo 41*).
- **Presunzione di innocenza** - La presunzione di innocenza è un diritto di difesa fondamentale (*Convenzione sui Diritti dell'infanzia, articolo 40, (2), (b), (i)*). L'accusa ha il dovere di provare, oltre il ragionevole dubbio, che il minorenni ha commesso il reato. Se esiste un dubbio ragionevole, il minorenni deve essere assolto, anche nei casi in cui le prove dell'accusa fossero più forti di quelle della difesa: egli deve avere il beneficio del dubbio, come qualsiasi persona accusata.
- **Protezione contro l'autoaccusa** - Una delle implicazioni della presunzione di innocenza è che i minorenni in conflitto con la legge - come gli adulti - non possono essere costretti a rendere testimonianza o dichiarare la propria colpevolezza (*Convenzione sui Diritti del Fanciullo, articolo 40 (2) (b) (iv)*). Ciò vale per tutte le fasi del procedimento che precedono la dichiarazione di colpevolezza, tra cui gli interrogatori di Polizia, la scelta di dichiararsi colpevole o non colpevole, e il processo. Una conseguenza della presunzione di innocenza è che la responsabilità di accertare la colpevolezza di un minorenni spetta alla pubblica accusa. I minorenni non possono essere costretti a collaborare con l'accusa per stabilire la propria colpevolezza. Questo implica, tra l'altro, che hanno il diritto di dichiararsi non colpevoli anche nei casi in cui hanno effettivamente commesso il reato.
- **Informazioni sulle accuse** - Il minorenni ha il diritto di essere informato tempestivamente e direttamente circa le accuse mosse nei suoi confronti (*Convenzione sui Diritti dell'Infanzia, articolo 40, (2) (b), (ii)*). Questo è un requisito fondamentale per consentire al minorenni di preparare la propria difesa. Si tratta di un elemento

fondamentale del diritto all'informazione, che in sé è un prerequisito necessario per esercitare il diritto di partecipare appieno al procedimento.

- ***Partecipazione ed esame dei testimoni*** - I minorenni hanno il diritto di esaminare i testimoni della controparte, nonché di ottenere l'ammissione e l'esame dei propri testimoni (*Convenzione sui Diritti dell'infanzia, articolo 40, (2), (b), (iv)*). Ciò è considerato un requisito indispensabile ai fini di un'effettiva partecipazione al procedimento (cfr. Orientamento 2.3 sulla partecipazione). Le prove presentate nei procedimenti penali si basano in larga misura sul contributo di testimoni indicati dalle parti e possono essere esaminati e contestati dalle parti contrapposte. Una procedura imparziale richiede che questo diritto sia concesso in modo equo a tutte le parti, compresi i minorenni. Questo vale per tutti i tipi di procedimenti, sia penali che civili o in altre udienze.
- ***Accesso a un organo giudiziario competente indipendente e imparziale*** - L'accesso a un'autorità competente indipendente e imparziale, in grado di assicurare una giusta audizione nel rispetto della legge, è essenziale per i minorenni, oltre che per gli adulti. Specifici ostacoli all'accesso dei minorenni devono essere rimossi. I minorenni non possiedono le stesse conoscenze legali né le stesse abilità e gli stessi mezzi degli adulti per difendersi. Essi dipendono dagli adulti, con i quali possono avere un conflitto di interessi: siano essi genitori, altri membri della famiglia, rappresentanti dei sistemi della giustizia o dei servizi sociali e così via. Gli Stati devono rimuovere gli ostacoli che esistono tra i soggetti in crescita, le autorità e gli enti, e devono assumere decisioni appropriate, facilitando l'accesso dei minorenni a giurisdizioni appropriate.

Altre Linee Guida rilevanti per garantire procedimenti equi - Ulteriori approfondimenti si possono reperire, in particolare, nelle seguenti sezioni:

- 2.1 - Principio di legalità
- 2.3 - Partecipazione
- 3.1 - Informazioni e consigli
- 3.3 - Assistenza e rappresentanza legale
- 3.5 - Famiglia
- 3.6 - Assistenza di un interprete e di altri mediatori
- 3.11 - Ritardi e priorità nei procedimenti
- 4.7 - Diritto di appello

3.3 - Assistenza legale e rappresentanza

Linee Guida:

3.3.1 - Diritto all'assistenza legale e alla rappresentanza - Nel contatto con la giustizia i minorenni devono poter accedere all'assistenza giudiziaria e alla rappresentanza ogni volta che sono in gioco i loro interessi. Nei casi in cui vi sia o possa esservi un conflitto

di interessi tra il minorenni e gli esercenti la responsabilità genitoriale o qualsiasi altra parte del procedimento, essi hanno il diritto di avere una propria assistenza e rappresentanza legale.

3.3.2 - Ruolo dell'assistente legale e rappresentante - Le persone che forniscono assistenza difesa e rappresentanza legale hanno gli stessi obblighi nei confronti dei clienti minorenni e adulti. Questi obblighi devono essere esercitati in modo coerente con il livello di comprensione e di comunicazione del minorenni. In particolare, i difensori gli assistenti legali e i rappresentanti dovrebbero:

1. fornire al minorenni tutte le informazioni necessarie;
2. consigliare e guidare il minorenni durante tutto il processo;
3. dopo aver consultato il minorenni, esprimere le sue opinioni davanti al giudice o ad altra autorità;
4. garantire la loro presenza durante tutto il procedimento, compresi gli interrogatori di polizia, se previsto.

Al di là di questo ruolo strettamente legale, i difensori gli assistenti e i rappresentanti legali dovrebbero essere consapevoli dei bisogni dei minorenni per garantire loro un sostegno generale attivo, anche di natura psicologica, durante tutto il processo.

3.3.3 - In quali fasi del procedimento? - Alle persone che prestano difesa assistenza e rappresentanza legale deve essere data la possibilità di esercitare le loro mansioni in tutte le fasi del procedimento. Ciò vale sin dalle fasi iniziali, compresa la preparazione di domande agli interrogatori della polizia o di qualsiasi autorità investigativa, fino alla fine dell'esecuzione di qualsiasi misura imposta al minorenni. Esse devono accompagnare il minorenni sia nelle procedure amministrative che in quelle giudiziarie.

3.3.4 - Privacy e altri requisiti - Le comunicazioni tanto scritte che orali tra il minorenni e il suo difensore assistente o rappresentante legale devono avvenire in condizioni atte a garantire la completa riservatezza. Ai difensori assistenti e rappresentanti legali devono essere dati il tempo necessario e le strutture adeguate per aiutare il minorenni a prepararsi per il ruolo che egli dovrà svolgere nel procedimento, sia come vittima, sia come testimone o come sospettato o accusato.

3.3.5 - Assistenza legale gratuita - Ai minorenni deve essere garantita un'assistenza legale gratuita, sostenuta in massima parte dallo Stato. Questo è indispensabile nei casi in cui sussiste un conflitto di interessi tra genitori e figlio (in questo caso l'avvocato del figlio non deve essere scelto e pagato dai genitori) e nelle situazioni in cui il minorenni è o può essere privato della libertà o in altro modo allontanato dalla propria famiglia.

3.3.6 - Formazione degli assistenti e rappresentanti legali - Gli avvocati e gli altri assistenti legali e rappresentanti che lavorano con i minorenni dovrebbero avere una formazione e una conoscenza specifica dei loro diritti nonché delle modalità più efficaci di comunicare con loro tenuto conto della specifica fase di sviluppo e della capacità di discernimento.

Spiegazioni e Commenti:

- **Chi dovrebbe fornire assistenza legale e rappresentanza?** - Assistenza e rappresentanza legali devono essere normalmente fornite da avvocati. Tuttavia, la Commissione per i Diritti del Fanciullo ci ricorda che, nei casi di minorenni in conflitto con la legge, la Convenzione sui Diritti del Fanciullo:
"richiede che il fanciullo sia provvisto di assistenza, che non deve necessariamente esprimersi in tutte le circostanze come assistenza legale, ma che in ogni caso deve essere appropriata. È lasciato alla discrezione degli Stati determinare la scelta del modo con cui fornire tale assistenza, ma essa dovrebbe essere in ogni caso gratuita. Il Comitato raccomanda agli Stati membri di fornire quanto più possibile un'assistenza giuridica adeguata, particolarmente tramite avvocati esperti o professionisti paralegali. È altresì possibile un'altra assistenza appropriata, ad esempio, di un'assistente sociale, ma chi la esercita deve avere una conoscenza e una comprensione sufficienti dei vari aspetti legali del processo minorile e deve essere formata per lavorare con i minorenni in conflitto con la legge" (Commento generale del Comitato N. 10, punto 49).
- **Evitare potenziali conflitti di interesse** - I genitori sono i primi e i principali educatori dei loro figli. In quanto tali, ad essi è affidata la complessa responsabilità di assicurare che tutte le decisioni siano prese nel loro interesse. Tuttavia, i conflitti d'interesse sono frequenti in situazioni in cui figli e genitori sono coinvolti nei sistemi giudiziari. Pensiamo ai genitori separati o divorziati guidati dai loro interessi personali nelle dispute sull'affidamento del figlio; o ai genitori con condotte negligenti o abusanti; o ai genitori di figli con comportamenti devianti e/o delinquenziali, che possono sentirsi sopraffatti e impotenti per il comportamento del figlio e non vedono altra soluzione che un collocamento fuori famiglia che il figlio minorenne non può rifiutare. Questi sono solo alcuni esempi di situazioni in cui genitori e figli possono avere interessi contrastanti. Ogni volta che esiste un potenziale conflitto di interessi tra un minorenne e i suoi genitori, al minorenne deve essere assicurata un'assistenza legale e una rappresentanza che:
 - agisca a suo nome;
 - non fornisca servizi legali ai genitori o ad uno o all'altro di essi;
 - non sia stato scelto dai genitori e non sia pagato da loro.La persona che assiste e rappresenta legalmente il figlio minorenne deve avere una posizione che garantisca la difesa esclusiva del minorenne e l'espressione delle sue opinioni.
- **Eccezioni alla regola** - La principale responsabilità per garantire che al minorenne sia garantita un'assistenza legale e di rappresentanza è dello Stato. Secondo il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea, uno Stato può scegliere di derogare a tale norma in particolari circostanze, fermo restando che il migliore interesse del minorenne deve essere in ogni caso perseguito (*Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, procedural safeguards for children who are suspects or accused persons in criminal proceedings - punto 30 del preambolo*). Tuttavia, a nostro

avviso, non dovrebbe essere fatta alcuna eccezione - e i minorenni devono sempre essere dotati di assistenza legale e di rappresentanza - ogniqualevolta siano in gioco i loro interessi, inclusi tutti i casi in cui si debbano assumere decisioni che implicano una limitazione della libertà, come la collocazione in luogo protetto e la separazione dalla famiglia.

- ***Privacy e riservatezza delle comunicazioni*** - La riservatezza delle comunicazioni tra il minorenne e il suo difensore assistente o rappresentante legale è assolutamente essenziale ai fini di un processo equo. Se il minorenne è coinvolto nel procedimento come vittima, testimone, ricorrente, sospettato, accusato o altrimenti, non può essere adeguatamente assistito e rappresentato senza la certezza che le comunicazioni rimangano private e restino strettamente confidenziali.

3.4 - Organizzazione dei procedimenti, linguaggio ed ambiente centrati sul minorenne, formalismi.

Linee Guida:

3.4.1 - *Il minorenne deve essere trattato come tale* - Giudici, operatori e altre figure che interagiscono con i soggetti in crescita devono assumere un atteggiamento sensibile e rispettoso. Gli interventi e le decisioni dovrebbero essere attenti all'età, alle particolari esigenze, al livello di maturità e alla capacità di comprensione nel caso specifico, e ad ogni difficoltà di comunicazione che può insorgere.

3.4.2 - *Comunicazione appropriata al minorenne* - Le interazioni devono essere appropriate all'età e allo specifico livello di comprensione del minorenne. Gli adulti devono garantire e assicurarsi che egli comprenda il procedimento e le informazioni più rilevanti. La documentazione legale deve essere redatta in un linguaggio tecnico-giuridico necessario a garantirne la validità, tuttavia essa deve essere resa comprensibile, almeno oralmente, al minorenne. La responsabilità che i genitori o il legale rappresentante hanno in merito non riduce in alcun modo la responsabilità delle autorità giudiziarie quali il giudice, il rappresentante della pubblica accusa, la polizia e tutti gli altri, di assicurarsi che il minorenne comprenda i documenti pertinenti. Fornire informazioni ai genitori non deve essere intesa come un'alternativa al comunicare queste informazioni al minorenne: entrambi dovrebbero ricevere tutte le informazioni in modo comprensibile.

3.4.3 - *Il minorenne accompagnato dai genitori* - La presenza dei/del genitore/i può essere un fattore rassicurante per il figlio. Conseguentemente, al minorenne deve essere consentita la possibilità di essere accompagnato dai genitori, a meno che non vi sia una decisione motivata per impedire che ciò avvenga.

3.4.4 - Favorire la conoscenza del tribunale e del procedimento - Prima di iniziare il procedimento, al minorenni deve essere offerta la possibilità di conoscere l'ambiente giudiziario, il funzionamento della corte o di altre strutture, incluso il ruolo e le funzioni degli operatori coinvolti, così come la natura del procedimento.

3.4.5 - L'ascolto del minorenni come testimone - Favorire una testimonianza spontanea contenendo al minimo indispensabile le domande e le sollecitazioni per acquisire elementi probatori rappresenta la soluzione migliore. Il minorenni deve essere protetto da domande ostili o intimidatorie. Audizioni ottenute con metodi quali video-registrazioni o audizioni pre-dibattimentali in camera di consiglio sono raccomandabili. Le prassi concernenti l'ascolto della testimonianza del minorenni devono essere adattate al fine di assicurare la massima protezione e il rispetto dei suoi diritti, senza pregiudicare i diritti delle altre parti a un equo processo.

3.4.6 - Procedimenti giudiziari adatti al minorenni - I procedimenti giudiziari devono essere adattati alla capacità di attenzione del minorenni. La durata delle audizioni non dovrebbe prolungarsi oltre le sue capacità. Inoltre, devono essere assicurate anche pause o interruzioni in caso di necessità.

3.4.7 - Articolazione dei diversi procedimenti - Alcuni minorenni possono essere coinvolti in più di un procedimento (ad esempio civile, penale, amministrativo). Pur nel rispetto dei diritti delle parti in causa, tali procedure dovrebbero essere coordinate tra loro, al fine di una loro semplificazione, anche per evitare la ripetizione delle prove, dei colloqui e delle valutazioni, e garantire la coerenza tra le decisioni prese in ciascun processo.

3.4.8 - Solennità dell'ambiente giudiziario - La solennità è spesso una caratteristica del procedimento giudiziario. Essa è espressa in vari modi e rituali, comprese le caratteristiche strutturali dell'ambiente e l'abbigliamento dei magistrati (toga, parrucche). Questa caratteristica può rendere l'ambiente giudiziario piuttosto intimidatorio e opprimente per il minorenni, pertanto è raccomandabile che questi aspetti siano contenuti o ridotti al minimo indispensabile quando è coinvolto un minore di età.

Spiegazioni e commenti:

- **Comunicazione adattata al minorenni** - I punti 6 e 7 dei *Principles of Judicial Ethics for Youth and Family Judges and Magistrates of the IAYFJM* (sanciscono che:
“**Principio 6** – Il giudice deve cercare di spiegare chiaramente le ragioni delle sue decisioni e assicurarsi che esse siano comprese dal minorenni e dagli adulti ai quali egli è affidato.
Principio 7 – Il giudice deve manifestare sensibilità e comunicare con il minorenni e altre persone coinvolte in un modo adatto al suo livello di comprensione”.
Questo approccio non dovrebbe essere considerato specifico per i giudici e dovrebbe essere adottato da tutti i funzionari e operatori della giustizia.

3.5 - Famiglia

Linee Guida:

3.5.1 - I genitori e la famiglia nel procedimento - In circostanze normali, il minorenni ha diritto di essere accompagnato dai genitori in ogni fase e momento del procedimento, compreso l'ascolto della testimonianza da parte della polizia o di altre autorità inquirenti, nonché nelle udienze. Dovrebbero essere compiuti sforzi per assicurare la presenza e il coinvolgimento di entrambi i genitori nel procedimento. Il coinvolgimento degli esercenti la responsabilità genitoriale può essere un contributo fondamentale per la soluzione di alcuni dei problemi per i quali il minorenni compare dinanzi a un tribunale. Ai genitori dovrebbe essere richiesta la presenza per tutta la durata del procedimento, al fine di fornire sostegno psicologico al figlio, sempre che ciò non contrasti con il suo interesse. In presenza di seri motivi ai genitori può essere negato tale diritto, che sarà esercitato da un altro adulto di fiducia del minorenni.

3.5.2 - Genitori, famiglia e decisioni riguardanti il minorenni - Le decisioni riguardanti i minorenni devono mirare a garantire la continuità del legame parentale e dell'ambiente familiare.

Nei casi in cui è necessario procedere per un allontanamento in luogo protetto, il rientro del minorenni in famiglia deve essere programmato come un obiettivo prioritario sin dall'inizio. Al minorenni deve essere garantito il diritto di mantenere contatti regolari con i genitori, con altri membri della famiglia e con altre persone significative, tranne che nei casi in cui le restrizioni sono necessarie per perseguire il suo migliore interesse.

Nel caso di più fratelli allontanati dalla famiglia biologica, deve essere compiuto ogni sforzo per evitare la separazione della fratria.

3.5.3 - Continuità e stabilità nella cura - Nei casi in cui l'allontanamento è necessario, occorre garantire il più possibile i contatti tra il minorenni e le persone per lui/lei significative, in particolare i nonni o altri membri della famiglia estesa, al fine di assicurare la continuità e la stabilità nelle relazioni di cura e nelle condizioni di vita. Il coinvolgimento dei datori di cure deve essere favorito, al fine di incoraggiare l'esercizio della loro responsabilità genitoriale.

Nei casi eccezionali in cui il rientro in famiglia non sia possibile, è necessario garantire la continuità delle cure e la stabilità delle relazioni e delle condizioni di vita.

Spiegazioni e commenti:

- **Genitori: diritti o obblighi?** - La Convenzione sui Diritti del Fanciullo, come pure altri strumenti nazionali e internazionali, riconosce l'esistenza dei diritti delle persone in crescita. La legislazione, in epoche precedenti, tendeva prevalentemente a concedere i diritti ai genitori, in base al presupposto che l'esercizio di tali diritti fosse orientato al

preminente interesse del figlio minorenni. Ora l'esercizio della genitorialità include anche gli obblighi. Alcuni diritti sono conferiti ai genitori per consentire loro di fare tutto ciò che è necessario per perseguire al meglio l'interesse della prole. In tal senso, i diritti sono da considerarsi "fiduciari", al fine di autorizzare gli esercenti la responsabilità genitoriale a fare tutto ciò che è necessario per garantire al meglio gli interessi del/dei figlio/i.

- ***Il ruolo fondamentale dei genitori*** - I genitori hanno una responsabilità peculiare nell'educazione dei figli. Essi devono essere presenti negli eventi significativi della loro vita, compresi i contatti con il sistema della giustizia. In aggiunta alle loro responsabilità e ai doveri nei confronti dei figli, essi devono essere presenti per fornire il sostegno psicologico ed emotivo e l'assistenza necessaria. Il ruolo genitoriale non deve essere confuso con quello del consulente legale, e in alcuni casi è necessario mantenere sensibilità e attenzione verso potenziali conflitti. Tuttavia il coinvolgimento dei genitori – in quanto tali - nel corso del procedimento, è essenziale.
- ***Genitori: parte del problema o soluzione?*** - Le fragilità e le carenze di alcuni genitori possono indurre a ritenerli responsabili dei problemi del minorenni, rendendo così difficile considerarli come una risorsa. Eppure il contributo dei genitori deve essere negato solo in situazioni estreme. Lo sforzo è fare di tutto per mantenere il minorenni nel suo ambiente familiare. Nei casi in cui è necessario procedere con un allontanamento, il rientro del figlio presso la propria famiglia deve essere considerato un obiettivo centrale nel progetto di tutela. In tale contesto, i genitori devono essere considerati come partecipi negli interventi. Alcuni potrebbero aver bisogno di sostegno e assistenza per svolgere il loro ruolo in modo adeguato. Ogniqualevolta sia necessario, tale aiuto deve essere assicurato promuovendo il potenziale sociale ed educativo dei genitori, i quali devono essere considerati come attori chiave nella soluzione dei problemi dei figli e il loro coinvolgimento deve essere incoraggiato.
- ***E la figura paterna?*** - Molti minorenni che entrano in contatto con il sistema giudiziario provengono da famiglie disgregate, con genitori separati o divorziati, dove i figli sono di solito affidati dal giudice alla madre. Questo è spesso considerato come un dato di fatto, che comporta più facilmente il coinvolgimento della figura materna, lasciando sullo sfondo la figura paterna che rischia di non essere coinvolta. I figli minori hanno bisogno di entrambe le figure genitoriali, che hanno una comune responsabilità verso di loro. Se è causa di esclusione o auto-esclusione, l'assenza del padre dovrebbe essere considerata come un problema che deve essere affrontato e risolto, non come un fatto ineluttabile o scontato. Sia la madre che il padre devono essere considerati parte della soluzione dei problemi presentati dal figlio.
- ***Eccezioni*** - Situazioni eccezionali che possono giustificare il rifiuto del diritto di accompagnare il figlio. Si può pensare, ad esempio, a situazioni in cui i genitori e il figlio sono stati coinvolti congiuntamente in attività criminali, in cui il figlio ha subito abusi/maltrattamenti da uno o da entrambi i genitori, o ai casi in cui vi sia un conflitto di

interesse con il figlio.

- ***Punire i genitori per i reati commessi dal figlio*** - Vale la pena riportare quanto affermato dalla Commissione per i Diritti del Fanciullo sulla questione delle punizioni degli esercenti la responsabilità genitoriale: *"La commissione deplora la tendenza di alcuni paesi di punire i genitori per i reati commessi dal figlio. Riconoscere la responsabilità civile per i danni causati dal figlio minorenne può, in alcuni casi limitati, essere appropriato, in particolare per i più giovani (ad esempio sotto i 16 anni di età). Tuttavia, criminalizzare i genitori del minorenne in conflitto con la legge, avrà probabilmente l'effetto di impedire il loro coinvolgimento, come partner attivi, nel progetto di reinserimento sociale del figlio"* (Commento generale della Commissione n. 10, paragrafo 55).

3.6 - Assistenza di un interprete e di altre figure di mediazione

Linee guida:

3.6.1 - Assistenza di un interprete - I minorenni coinvolti in procedimenti giudiziari dovrebbero essere assistiti gratuitamente da un interprete se non comprendono o non parlano la lingua in uso. Questa assistenza dovrebbe essere disponibile in tutte le fasi della procedura.

3.6.2 - Assistenza di altre figure - Analogamente, ai minorenni con disturbi specifici della comunicazione deve essere assicurata un'adeguata ed efficace assistenza da parte di operatori specificamente formati (per esempio nel linguaggio dei segni) in tutte le fasi del processo. Per i minorenni che mostrano difficoltà nella comunicazione dovrà essere garantita una diagnosi specialistica al fine di valutare la necessità di predisporre tale ausilio.

Spiegazioni e commenti:

- ***Assistenza di un interprete*** - La Convenzione sui Diritti del Fanciullo afferma che gli Stati aderenti alla Convenzione stessa devono garantire ai minorenni coinvolti nei procedimenti penali come presunti autori del reato, l'assistenza gratuita di un interprete nel caso in cui non comprendano o non parlino la lingua in uso (*articolo 40 (2) (b) (vi)*). Questo requisito vale anche per tutti gli altri tipi di procedimenti - come ad esempio i procedimenti di protezione - e non dovrebbe essere limitato ai procedimenti giudiziari, bensì essere disponibile anche in altre fasi del processo (interrogatori di polizia, valutazioni sociali e così via). Nei casi in cui si rende necessaria, tale assistenza costituisce un elemento essenziale per garantire la correttezza del procedimento.
- ***Assistenza di altre figure*** - Come ha dichiarato il Comitato dei Diritti del Fanciullo: *"un bambino con disabilità che entra in conflitto con la legge, dovrebbe essere ascoltato*

utilizzando un linguaggio appropriato, coinvolgendo in ogni caso operatori come agenti di polizia, avvocati, assistenti sociali, pubblici ministeri e/o di giudici che hanno ricevuto una formazione adeguata a questo proposito" (Commento generale n. 9, punto 74 (a)). Questo requisito sancisce l'importanza di assicurare la presenza non solo di interpreti, ma anche di altri professionisti della comunicazione. Esso non dovrebbe essere limitato ai minorenni in conflitto con la legge, ma dovrebbe essere esteso a tutte le persone in crescita che entrano in contatto con il sistema della giustizia, in tutte le fasi del procedimento.

3.7 - Privazione della libertà

Linee guida:

3.7.1 – Minimo uso della privazione della libertà - Il ricorso a una qualsiasi forma di privazione della libertà, sia che si tratti di detenzione a seguito di un arresto, sia di un provvedimento provvisorio durante il procedimento o di una sentenza definitiva, dovrebbe essere considerato una misura di extrema ratio, applicata per il minor tempo possibile e limitata ai casi più gravi.

3.7.2 - Privazione della libertà e integrazione sociale - Come per qualsiasi altro provvedimento, le misure che comportano limitazione della libertà personale dei minorenni devono mirare all'integrazione e alla riabilitazione sociale. Pertanto dovrebbero essere assicurati progetti integrati di cura e di riabilitazione sia durante lo stato di detenzione sia quando il minorenne è in regime di libertà, per favorire il suo sviluppo ottimale e garantire la sua integrazione (o re-integrazione) in famiglia e nella comunità.

3.7.3 - Misure alternative alla privazione della libertà - E' raccomandabile implementare e ricorrere a misure alternative per evitare la privazione della libertà personale e non allontanare il minorenne dalla sua famiglia e dalla sua comunità. Tali misure possono essere di varia natura, come ad esempio gli interventi di consultorio familiare, l'assistenza e la supervisione psico-sociale, gli interventi di sostegno psicologico al minorenne e alla sua famiglia, la concessione della libertà in base a specifiche condizioni, messa alla prova e così via . Al più presto possibile la liberazione – con o senza condizioni - dovrebbe essere presa in considerazione.

3.7.4 - Protezione di altri diritti - Ai minorenni privati della libertà non devono essere negati i diritti civili, politici, economici, sociali o culturali cui hanno diritto in base alla legge nazionale o internazionale e che sono compatibili con la privazione della libertà.

3.7.5 - Custodia cautelare - Il ricorso alla carcerazione preventiva dei minorenni in conflitto con la legge dovrebbe essere inteso solo come ultima risorsa e per il più breve periodo di tempo possibile.

La legge deve indicare chiaramente le condizioni in cui essa può essere utilizzata, in particolare al fine di garantire la presenza del minorenni nel procedimento giudiziario, o come misura di protezione in caso di pericolo immediato o di pericolo per sé o per gli altri.

La legge deve definire la durata di ciascun periodo di detenzione preventiva e assicurare un periodico riesame giudiziario. Se la custodia cautelare è imposta da un ordine di detenzione o da diversi ordini successivi, la legge dovrebbe prevedere una durata totale massima oltre la quale il minorenni deve essere scarcerato, anche nei casi in cui il procedimento penale non sia concluso.

3.7.6 - Luoghi di detenzione o custodia - I minorenni privati della libertà devono essere ristretti in luoghi separati dagli adulti, e in ambienti appositi, distinti da qualsiasi altro luogo detentivo per adulti. I minorenni possono essere detenuti assieme agli adulti solo per motivi eccezionali, basati sul loro migliore interesse o per esigenze protettive.

3.7.7 - Comunicazioni con la famiglia e la comunità allargata - I minorenni privati della libertà dovrebbero avere il diritto di mantenere contatti regolari con la famiglia per via epistolare o tramite visite. Al fine di facilitare le visite, i minorenni dovrebbero essere collocati in strutture il più possibile prossime al luogo di residenza dei loro familiari.

Il personale delle strutture in cui i minorenni sono collocati dovrebbero promuovere e facilitare i contatti con i membri della comunità allargata, compresi gli amici e altre persone o rappresentanti di organizzazioni affidabili.

Restrizioni a questa regola devono avere carattere di eccezionalità e devono essere giustificate solo per perseguire il migliore interesse del minorenni, la sua protezione o l'interesse della giustizia. Le circostanze che possono giustificare tali limiti dovrebbero essere chiaramente descritte nella legge e non lasciate alla discrezione delle autorità.

3.7.8 – Richieste o reclami - I minorenni che intendono reclamare sulle condizioni riguardanti la loro collocazione o detenzione devono avere il diritto di presentare richieste o reclami, senza censure per quanto riguarda il merito, alla direzione dell'amministrazione competente, all'autorità giudiziaria o ad altra idonea autorità indipendente e di essere informati senza ritardo della decisione assunta. I minorenni devono essere informati di tali procedure e avervi facile accesso.

Spiegazioni e commenti:

- **Integrazione e riabilitazione sociale dei minorenni** - Garantire ai minorenni lo sviluppo e l'integrazione sociale nonché, se del caso, gli interventi riabilitativi di reinserimento, deve rimanere una delle principali preoccupazioni per orientare le decisioni degli operatori della giustizia. Tali decisioni dovrebbero soddisfare le esigenze specifiche dei minorenni in materia di protezione, di istruzione e di formazione e integrazione sociale. Esse devono essere considerate come un obiettivo chiave per tutte le misure assunte nel

processo minorile, sia in materia di protezione dei minorenni, sia penale che civile o in altre questioni.

Privare i minorenni della libertà può contrastare questo obiettivo. Togliere i minorenni dal loro ambiente naturale può contribuire in modo significativo all'esclusione sociale piuttosto che favorire uno sviluppo sociale armonioso. A tal proposito, la giustizia dovrebbe ricorrere a una duplice strategia. Da un lato, essa dovrebbe rispettare il principio del minimo ricorso alla privazione della libertà. Dall'altro, le misure privative della libertà dovrebbero superare il principio della mera detenzione per divenire parte di programmi più ampi di riabilitazione che integrino gli interventi durante entrambi i periodi di custodia e di libertà in modo complementare, così da favorire uno sviluppo ottimale del minorenne e garantire la sua integrazione (o re-integrazione) nella famiglia e nella comunità sociale. A tal fine, è utile prevedere singoli progetti di cura per ogni minorenne sottoposto a misura cautelare; questi progetti devono includere, fin dall'inizio, il ritorno all'ambiente di crescita del minorenne.

- ***In caso di carcerazione preventiva*** - Nei casi che coinvolgono minorenni in conflitto con la legge, gli operatori della giustizia dovrebbero essere particolarmente sensibili al fatto che il ricorso alla carcerazione preventiva è da intendersi come soluzione estrema e per il più breve periodo di tempo possibile. Il Comitato dei Diritti del Fanciullo ha rilevato con preoccupazione che in molti paesi i minorenni languiscono in carcerazione preventiva per mesi o anche per anni, nonostante questo costituisca una grave violazione dell'articolo 37 b) della Convenzione sui diritti del fanciullo (*Commento generale n. 10, paragrafo 80*). In assenza di una condanna definitiva, il minorenne deve essere considerato ancora non colpevole. Ciò implica che la sua libertà non dovrebbe essere limitata, ad eccezione di casi particolari. Inoltre, la carcerazione preventiva non è una fase in cui gli interventi di recupero psico-sociali dovrebbero essere iniziati. Il minorenne potrebbe rifiutare giustamente di impegnarsi in interventi o misure che richiedono o suppongono un riconoscimento di colpevolezza. In ogni caso, al di là di qualsiasi argomento giuridico, alcuni minorenni hanno bisogno di affrontare le conseguenze psicologiche dell'impatto con la constatazione ufficiale di colpevolezza da parte della corte, prima di impegnarsi in qualcosa che comporti un cambiamento interno.

La detenzione preventiva è tempo sprecato quando sono possibili interventi in esterno. Inoltre, nei sistemi dove il periodo trascorso in detenzione preventiva viene scomputato dalla durata della pena detentiva inflitta, ne deriva anche una riduzione della durata, e quindi dell'efficacia, dei possibili interventi utili in fase di esecuzione. La detenzione preventiva è dannosa, e dovrebbe essere limitata ai soli casi e per la sola durata in cui non può essere evitata.

Il Comitato dei Diritti del Fanciullo raccomanda che un minorenne in custodia cautelare *"dovrebbe essere formalmente accusato per i presunti reati e comparire dinanzi a un tribunale o altra autorità o organismo giudiziario, indipendente e imparziale, entro e non oltre trenta giorni dall'avvio effettivo della detenzione preventiva. Il Comitato, consapevole della prassi di rinviare le udienze, spesso più di una volta, esorta gli Stati membri ad introdurre le disposizioni legali necessarie per garantire che la Corte/il*

giudice, o altra autorità competente, assuma una decisione finale non più tardi di sei mesi dall'inizio della carcerazione" (Commento generale n. 10, paragrafo 83).

Inutile ribadire che la carcerazione preventiva non deve mai essere utilizzata come una punizione poiché ciò costituirebbe una chiara violazione della presunzione di innocenza.

- **Separazione dagli adulti** - Il Comitato per i Diritti del Fanciullo commenta come segue l'obbligo di collocare i minorenni in luoghi dedicati: "85. Ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti. Un minorenne privato della sua libertà non deve essere posto in un carcere per adulti o in altra struttura per adulti. Vi sono prove evidenti che il collocamento dei minorenni in carceri per adulti comprometta la loro sicurezza di base, il benessere e la loro futura capacità di recupero e reinserimento sociale. Una sola eccezione è contemplata nell'articolo 37 (c) della CRC: "a meno che ciò non avvenga nell'interesse preminente del minorenne". Tuttavia, tale eccezione deve essere interpretata in modo restrittivo; l'interesse superiore del minorenne non significa per convenienza degli Stati parti. Gli Stati membri devono istituire strutture esclusivamente dedicate ai minorenni privati della loro libertà, che includano staff, personale, pratiche e politiche centrate sul minore. 86. Questa regola non significa che un minorenne collocato in una struttura dedicata debba essere immediatamente trasferito in un luogo detentivo per adulti dopo il raggiungimento della maggiore età. Se è nel suo interesse e non contrasta con gli interessi degli altri minorenni ospitati, è raccomandabile che rimanga collocato nella stessa struttura. (Commento generale n. 10, paragrafi 85-86).

Su quest'ultimo punto, le Linee guida Mercosur introducono la nozione di sedi rivolte a giovani adulti: "Una volta raggiunta la maggiore età, il neomaggiorenne dovrebbe essere inserito in strutture per giovani adulti, separate da quelle dedicate agli adulti" (Mercosur Guidelines, p. 32, s. C.2.1, sub-section 4: paragraph g in Children in conflict with the law – Execution).

Il Consiglio d'Europa, nelle *Guidelines Explanatory Memorandum*, afferma che: "In alcuni casi, come quelli che coinvolgono bambini molto piccoli, può essere nel loro migliore interesse non essere separati da un genitore detenuto, come anche nei casi di minorenni immigrati detenuti che non dovrebbero essere separati dalla loro famiglia. Diversi Stati membri del Consiglio d'Europa ritengono che nelle grandi aree scarsamente popolate, può eccezionalmente essere nel migliore interesse del minorenne essere detenuto in strutture per adulti (per esempio, per facilitare la visita dei genitori che risiedono a centinaia di chilometri di distanza). Tuttavia, tali casi richiedono una particolare vigilanza da parte delle autorità competenti, al fine di evitare abusi da parte degli adulti" (Consiglio d'Europa, *Guidelines Explanatory Memorandum*, p. 27, sezione 76).

- **Tutela di altri diritti** - Le Linee Guida 3.7.4 sulla Protezione di altri diritti si ispirano all'articolo 13 delle *UN Rules for the Protection of Juveniles deprived of their liberty*, (*Havana Rules* - Regole per la protezione dei minorenni privati della loro libertà).

- **Richieste o reclami** - Le Linee Guida 3.7.8 sulle richieste o reclami riproducono una delle raccomandazioni del Comitato per i Diritti del Fanciullo (*Commento generale n. 10, paragrafo 89*).

Sezione 3.8. - Età dei minorenni in conflitto con la legge

Linee guida:

3.8.1 - Età minima per l'imputabilità penale - L'età minima per la responsabilità penale è la soglia di età oltre la quale i minorenni possono essere considerati responsabili nei procedimenti penali. Al di sotto di quella soglia i minorenni non possono essere considerati imputabili non avendo la capacità di violare il diritto penale. Questa deve essere una presunzione assoluta.

Tale età non deve essere inferiore ai dodici anni, e gli Stati dovrebbero essere incoraggiati a definire limiti ancor più elevati di età. Essa deve essere altresì determinata dalla legge e applicata uniformemente a tutti i reati previsti dal diritto penale.

Quando i minorenni che non hanno ancora raggiunto la soglia di età per essere considerati penalmente responsabili, commettono un fatto che sarebbe considerato un reato se avessero avuto tale età, essi dovrebbero essere giudicati se necessario dal sistema della giustizia minorile, in modo che possano essere adottate le necessarie misure di protezione. Ciò dovrebbe valere anche nei casi di minorenni che, al momento del procedimento, hanno raggiunto la soglia di età della responsabilità penale.

3.8.2 - La maggiore età dal punto di vista penale - Dal punto di vista del diritto penale la maggiore età è quella in cui i minorenni diventano degli adulti soggetti alla legge penale e cessano di essere soggetti al sistema della giustizia minorile.

Questa età dovrebbe coincidere con la soglia del diciottesimo anno. Pertanto, coloro che sono inquisiti, imputati o dichiarati colpevoli per reati commessi anteriormente a tale soglia di età, dovrebbero rientrare nel sistema della giustizia minorile.

I minorenni in conflitto con la legge, che hanno commesso un reato prima del diciottesimo anno di età, possono essere soggetti all'imposizione di misure che si estendono al di là di tale soglia di età.

3.8.3 - Giovani adulti - Quando lo si ritiene opportuno, dovrebbero essere adottate misure educative per i giovani adulti riconosciuti colpevoli di un reato commesso in un'età compresa tra i 18 e i 21 anni.

3.8.4 - Incertezza circa l'età del minorenne - Se sussiste un'incertezza circa l'età, la

minore età è presunta ad ogni effetto.

Spiegazioni e Commenti:

- ***Età minima per l'imputabilità penale*** - Questa soglia di età varia tra i Paesi. Alcuni hanno optato per l'età di 12 anni, mentre altri hanno scelto un'età minore o maggiore. I documenti internazionali non prendono una posizione precisa, limitandosi ad affermare che l'età "non dovrebbe essere troppo bassa". Le Linee guida del Consiglio d'Europa e le Beijing Rules costituiscono esempi di tale posizione. La Convenzione sui Diritti del Fanciullo offre un orientamento generale, limitandosi a raccomandare agli Stati membri, genericamente, di stabilire un'età minima (*articolo 40 (3) (a)*). Altri prendono una posizione più chiara, raccomandando agli Stati membri di prendere in considerazione, come soglia minima di età, il compimento del dodicesimo anno di vita. Questa è la posizione assunta dalle African Guidelines (*sezione 46*), dalla Commissione per i Diritti del Fanciullo (*Commento generale n. 10, paragrafo 33*) e dal Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite (*Risoluzione 18/12 sui Diritti umani nell'amministrazione della giustizia, in particolare nella giustizia minorile, 2011, articolo 12*).

Il limite minimo di età per l'imputabilità penale deve essere chiaramente stabilito nella legge e non deve essere lasciato alla discrezionalità della corte. Come indicato dal Comitato per i Diritti del Fanciullo:

"pochi Stati membri ricorrono al criterio delle due soglie minime di età per ciò che attiene alla responsabilità penale. I minorenni in conflitto con la legge, che al tempo della commissione del reato avevano un'età pari o superiore all'età minima più bassa, ma inferiore all'età minima più alta, sono considerati responsabili penalmente solamente se hanno la maturità richiesta a tal proposito. La valutazione di tale maturità viene lasciata al giudice o alla corte, spesso senza che venga richiesto un intervento da parte di uno psicologo esperto, e si conclude nella pratica dell'uso dell'età minima più bassa nei casi di crimini gravi. Spesso, il sistema delle due età minime non è solamente confusivo, ma lascia anche molto spazio alla discrezione del giudice o della corte e potrebbe esitare in pratiche discriminatorie" (*Commento generale n. 10, paragrafo 30*).

Inoltre, l'età minima non deve variare in funzione della gravità del reato. La questione essenziale è stabilire a quale età le persone in crescita sono abbastanza mature perché siano ritenute responsabili del loro comportamento. Il livello di maturità è indipendente dalla gravità del reato. Per citare il Comitato dei Diritti del Fanciullo:

"Il Comitato desidera esprimere la sua preoccupazione riguardo alla pratica di permettere che vi siano eccezioni al limite minimo di età per l'imputabilità penale, le quali permettono l'utilizzo di un'età minima più bassa di responsabilità penale nei casi in cui il minorenne, ad esempio, è accusato di aver commesso un reato grave, o nel caso in cui il minorenne è considerato abbastanza maturo perché sia ritenuto penalmente responsabile. Il Comitato raccomanda caldamente agli Stati membri di istituire un'età minima di imputabilità penale che non permetta, in via eccezionale, il ricorso a un'età inferiore" (*Commento generale n. 10, paragrafo 34*).

- **Età per l'imputabilità penale** - Questa età varia anche tra i Paesi. Eppure, come ha dichiarato il Comitato per i Diritti del Fanciullo:

"Gli Stati membri hanno riconosciuto il diritto di ogni minorenni sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di aver violato la legge penale, a essere trattato in conformità con le disposizioni dell'articolo 40 della Convenzione. Questo significa che ogni persona di età inferiore ai diciotto anni, al momento della presunta commissione di un reato, deve essere trattata in conformità con le norme della giustizia minorile" (Commento generale n. 10, paragrafo 37).

La soglia di età dei diciotto anni al momento del reato è stata adottata in molti Paesi.

Alcuni Paesi ritengono che quando un minorenne diventa legalmente un adulto, sia opportuno definire un periodo di passaggio. I giovani adulti che compiono diciotto anni non sono tutti uguali, e alcuni di loro potrebbero beneficiare maggiormente di misure educative piuttosto che di misure punitive. Questo è il motivo per cui è raccomandabile il ricorso a misure educative per i giovani adulti riconosciuti colpevoli di un reato commesso a un'età compresa fra i 18 e i 21 anni. Questa raccomandazione è in linea con la *Beijing Rule* 3.3, la quale stabilisce che:

"Devono, inoltre, essere compiuti sforzi per estendere i principi enunciati nelle norme rivolte ai giovani adulti che delinquono".

Una posizione analoga è stata adottata dal Comitato per i Diritti del Fanciullo nel Commento generale n. 10 sui Diritti del Fanciullo nella giustizia minorile:

"Il Comitato prende atto con compiacimento del fatto che alcuni Stati membri consentono l'applicazione delle norme e dei regolamenti della giustizia minorile alle persone neomaggiorenni, di solito fino al ventesimo anno di età, come regola generale o come eccezione nei casi particolari" (paragrafo 38).

Alcuni Paesi hanno introdotto eccezioni nella loro legislazione, principalmente sotto forma di deroghe ai tribunali per adulti o ricorrendo a sentenze per adulti imposte dal tribunale per i minorenni. Tale pratica non è raccomandabile e deve essere evitata.

- **Incertezza sull'età del minorenne** - Non sempre l'età del minorenne è facilmente accertabile, in particolare nei luoghi in cui la registrazione delle nascite è problematica. Come osservato dal Comitato per i Diritti del Fanciullo:

"Un minorenne senza una data di nascita dimostrabile è molto vulnerabile a ogni tipo di abuso e ingiustizia connesso alla famiglia, nei luoghi di lavoro, nei luoghi preposti all'educazione e, in particolare, nel sistema della giustizia minorile. Ogni minorenne deve essere provvisto di un certificato di nascita gratuito ogni qual volta sia necessario comprovare la sua età reale. Qualora non fosse possibile dimostrare l'età, il minorenne ha diritto a un'indagine medica e sociale attendibile, che possa stabilire la sua età e, nel caso di conflitto o di prova non convincente, egli ha diritto alla regola del beneficio del dubbio" (Commento generale n. 10, paragrafo 39).

3.9 - Condotte devianti non penali

Linea guida:

3.9 - Condotte devianti non penali - I minorenni non possono essere oggetto di interventi di natura penale per atti che non sono considerati reati se commessi da adulti. Le condotte devianti commesse dalla persona in crescita non devono essere considerate reato. Il vagabondaggio, il vagare per le strade, le fughe da casa o altri gravi disturbi comportamentali, dovrebbero essere affrontati ricorrendo all'implementazione delle misure di protezione.

Spiegazioni e commenti:

- **Abolizione delle condotte devianti non penali** - Nel suo Commento generale n. 10 (paragrafi 8 e 9), il Comitato per i Diritti del Fanciullo così riassume il problema:
"8. È abbastanza comune che i codici penali contengano disposizioni che criminalizzano i problemi comportamentali dei minorenni, come il vagabondaggio, le assenze ingiustificate da scuola, le fughe da casa, e altri atti che frequentemente sono il risultato di problemi psicologici o socioeconomici. È particolarmente preoccupante che le ragazze e i ragazzi di strada siano spesso vittime di tale criminalizzazione. Questi atti, noti anche come condotte devianti non penali, non sono considerati tali se commessi da adulti. Il Comitato raccomanda che gli Stati membri aboliscano le disposizioni in materia di condotte devianti non penali, al fine di stabilire una parità di trattamento giuridico per i minorenni e gli adulti. A questo proposito, il Comitato si riferisce anche all'articolo 56 delle Riyadh Guidelines che affermano: "Al fine di evitare un'ulteriore stigmatizzazione, vittimizzazione e criminalizzazione dei giovani, la legge dovrebbe garantire che nessun atto che non è considerato reato, o non è punito se commesso da un adulto, sia considerato reato se commesso da una persona minorenne. 9. Inoltre, un comportamento come il vagabondaggio o la fuga da casa dovrebbe essere considerato e trattato ricorrendo alle misure di protezione della giustizia minorile, tra cui un sostegno efficace rivolto ai genitori e/o ad altri datori di cura, e misure che affrontino alla radice le cause di questo comportamento".

3.10 - Protezione della vita privata

Linee guida:

3.10.1 - Riservatezza delle informazioni private - Le registrazioni, i documenti e i contenuti di audizioni contenenti i dati personali sui minorenni e le loro famiglie devono rimanere strettamente riservati e vietati ai terzi. L'accesso deve essere limitato alle persone direttamente interessate al caso o ad altre persone debitamente autorizzate.

3.10.2 - Riservatezza dell'identità - Nessuna informazione che potrebbe rivelare o indirettamente consentire il riconoscimento dell'identità del minore deve essere divulgata.

3.10.3 - Udienze a porte chiuse - Le corti o le altre audizioni che coinvolgono i minorenni come testimoni devono essere tenute a porte chiuse, in assenza di pubblico e dei media. Le eccezioni a questa regola devono essere molto limitate e chiaramente indicate nella legge. L'esito/la decisione/il verdetto dovrebbero essere pronunciati in modo tale da garantire che non sia rivelata l'identità del minore.

3.10.4 - Uso della testimonianza resa dal minore in successivi procedimenti per adulti - La testimonianza del minore che ha infranto la legge non deve essere utilizzata in successivi procedimenti riguardanti lo stesso reato compiuto dal giovane diventato adulto, o per influenzare future condanne.

3.10.5 - Cancellazione delle iscrizioni all'età di 18 anni - Gli Stati dovrebbero introdurre regole che possano consentire la cancellazione automatica dal casellario giudiziario del nome del minore che ha commesso un reato, prima del raggiungimento della maggiore età. Per un numero limitato di reati di particolare gravità la cancellazione può non essere automatica, ma avvenire su richiesta del minore, se necessario a certe determinate condizioni (come ad esempio non aver commesso un altro reato nei due anni dall'ultima condanna).

Spiegazioni e commenti:

- **Convenzione sui Diritti del Fanciullo** - Due articoli della Convenzione riguardano la tutela della riservatezza.
 - **Articolo 16:** 1. Nessun minore deve essere sottoposto ad arbitraria o illecita interferenza nella sua vita privata, in famiglia, nella corrispondenza, né ad attacchi illeciti alla sua persona e reputazione. 2. Il minore ha diritto di essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o attacchi.
 - **Articolo 40 (2) (b) (vii):** 2. [...] Gli Stati membri [...] garantiscono che: [...] (b) ogni minore sospettato o accusato di aver violato la legge possa godere almeno delle seguenti garanzie: [...] (vii) che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi del procedimento.
L'articolo 16 si applica a tutte le materie. L'articolo 40 si applica in particolare ai minorenni in conflitto con la legge.
- **Principi di etica giudiziaria della IAYFJM** - Il principio 8 dei *Principles of Judicial Ethics for Youth and Family Judges and Magistrates* dell'IAYFJM afferma che:
"Principio 8 - Un giudice deve rispettare la riservatezza delle informazioni acquisite ed evitarne la divulgazione o l'uso improprio che potrebbe violare la vita privata del minore, della sua famiglia o di altre persone coinvolte nel procedimento giudiziario".

Lo stesso comportamento deve essere adottato da tutti i funzionari e professionisti della giustizia.

- ***Perché proteggere la riservatezza dei minorenni e delle loro famiglie?*** - Informazioni molto personali sulla vita privata dei minorenni e delle loro famiglie sono riferite e discusse in numerosi casi che coinvolgono sia i minorenni che le famiglie, e ciò in materia di protezione o nei casi di infrazioni della legge. La maggior parte di queste informazioni non è di alcun interesse pubblico. La divulgazione di tali informazioni può essere dannosa, soprattutto se comporta il riconoscimento del minorenne. Stigmatizzazione ed etichettamento possono comportare conseguenze a lungo termine sulla sua vita attuale, sul futuro accesso all'educazione, al lavoro, nei rapporti con i pari o nella sicurezza personale, minacciando così l'integrazione sociale del minorenne e la possibilità di diventare cittadino a pieno titolo.

La preoccupazione per la tutela della privacy deve essere bilanciata ed equilibrata con altri aspetti. La giustizia è un istituto di diritto pubblico, la cui legittimità dipende in parte dalla fiducia del pubblico. Ciò comporta che il pubblico sia informato circa il modo in cui essa adempie i suoi doveri. Inoltre, la presenza del pubblico in tribunale può essere vista come un incentivo per garantire la qualità dell'operato degli operatori giudiziari. Nei casi di minorenni in conflitto con la legge, la conoscenza del pubblico circa il ruolo della polizia e delle procedure giudiziarie può apparire come una condizione necessaria per scoraggiare i potenziali delinquenti, ribadendo la forza del diritto che è stato infranto.

Tuttavia, si deve garantire una vigilanza sugli effetti aberranti che tale pubblicità può generare, come ad esempio amplificare lo status di deviante solo perché il caso "è apparso sui quotidiani" (una sorta di "riconoscimento onorifico"), aumentando così la minaccia che il minorenne può rappresentare per la pubblica sicurezza. Pubblicare in rete l'identità dei minorenni che delinquono, è una pratica che deve essere vietata.

3.11 - Ritardi e priorità nei procedimenti

Linee guida:

3.11.1 - Evitare inutili ritardi - E' della massima importanza che i ritardi siano ridotti al minimo tempo occorrente per trattare i casi con il dovuto rispetto al principio di legalità e per garantire i diritti delle parti interessate. Le persone in crescita non percepiscono la dimensione temporale allo stesso modo delle persone adulte. Le decisioni che riguardano i minorenni dovrebbero, ove possibile, essere prese ed eseguite entro un periodo appropriato al loro senso del tempo. Le procedure che coinvolgono i minorenni devono essere modellate in maniera da ridurre quanto più possibile le fasi e i gradi dei giudizi.

3.11.2 - Priorità - Mentre tutti i procedimenti che coinvolgono i minorenni devono essere trattati con priorità, è raccomandabile compiere una valutazione del grado di urgenza in

base al rischio e alla vulnerabilità, al fine di attribuire un livello di priorità per ciascun caso specifico.

3.11.3 - I ritardi: chi è il responsabile? - I lunghi ritardi nell'amministrazione della giustizia sono il risultato dei (breve) ritardi causati da ciascun attore che man mano interviene nel caso. Tutti i protagonisti e le organizzazioni devono essere in grado di identificare e monitorare i ritardi di cui sono responsabili e prendere ogni provvedimento utile per ridurli al minimo. Essi dovrebbero promuovere un senso di responsabilità collettiva tra tutte le figure coinvolte per assicurare che i casi dei minorenni siano trattati celermente.

Spiegazioni e commenti:

- **Perché dovremmo essere interessati ai ritardi?** - I ritardi possono costituire un grave ostacolo per il perseguimento del migliore interesse della persona in crescita. I ritardi non solo aumentano l'incertezza circa la sorte del minorenne, ma ostacolano il raggiungimento di un rapido intervento, che potrebbe essere essenziale per impedire il deterioramento della situazione del minorenne stesso. Inoltre, possono avere conseguenze negative sui rapporti tra il minorenne e la sua famiglia.

Quando il rimprovero giudiziale avviene diversi mesi dopo il reato, i minorenni hanno avuto il tempo di razionalizzare e di dimenticare gran parte delle loro azioni; hanno avuto molto tempo a disposizione per reinterpretare e ricostruire gli eventi in un modo che riduce notevolmente la possibilità che la sanzione mantenga il significato originale. Essi possono essere stati coinvolti in nuovi reati ignoti alla corte, riducendo così la rilevanza di ciò che il giudice può dire e decidere. E' in gioco la credibilità degli interventi.

Ritardi possono verificarsi anche nell'attuazione dei provvedimenti, sia a causa delle liste di attesa sia per altri motivi. Essi possono influenzare le percezioni dei giovani circa l'importanza di accettare con serietà i provvedimenti: se tali misure fossero state realmente importanti come i giudici avevano affermato, non sarebbero state attuate rapidamente subito dopo la decisione della corte?

Nella fase iniziale del processo, ad esempio in caso di arresto da parte della polizia, o di un invio del minorenne al servizio di protezione, i ritardi possono essere dannosi. Questi momenti di crisi costituiscono, molto spesso, vere e proprie occasioni di apertura verso un possibile cambiamento da parte dei genitori e del minorenne, ma entrambi possono avere bisogno di aiuto e di un supporto immediati perché ciò avvenga. Senza un intervento rapido, la vita ritorna naturalmente alla sua "normalità", e i necessari cambiamenti divengono più difficili da perseguire.

Questi sono solo alcuni esempi, tuttavia, puntano tutti nella stessa direzione: i ritardi mettono a rischio la credibilità stessa dell'intervento in gioco, con la conseguente riduzione della sua potenziale efficacia. Questo è il motivo per cui i Principi di etica

giudiziaria della IAYFJM richiedono che: "*Un giudice debba agire con prontezza e diligenza, calibrati alla particolare percezione del bambino o del giovane con riguardo al tempo*" (Principio 12, *Principles of Judicial Ethics for Youth and Family Judges and Magistrates* dell'IAYFJM). Ciò vale anche per tutti gli altri funzionari e professionisti.

- ***Indebiti ritardi e indebita fretteolosità*** - L'evitare ritardi indebiti non deve aprire la porta a un'indebita fretteolosità. Non deve, cioè, condurre a procedure affrettate che potrebbero minacciare il rispetto per lo stato di diritto e i diritti delle parti, o la capacità dei componenti della corte di essere pienamente informati circa la situazione del minorenne. Questi aspetti devono essere prese in considerazione per valutare se è necessario o non è necessario ritardare un intervento o una decisione.
- ***Quali attori dovrebbero contribuire a ridurre i ritardi?*** - La procedura seguita, nella maggior parte dei casi, prevede interventi successivi da parte di differenti figure professionali: funzionari di polizia, assistenti sociali, psicologi, avvocati, procuratori e giudici, personale addetto alla sorveglianza, educatori e così via. Essi contribuiscono, ciascuno per il proprio ambito di competenza, a ritardare l'intervento complessivo. Tuttavia, l'esperienza suggerisce che ogni gruppo professionale è di gran lunga più consapevole dei ritardi che possono essere attribuiti ad altri gruppi rispetto a quelli che dovrebbero essere attribuiti al proprio gruppo. Tutti gli attori coinvolti devono essere resi consapevoli del contributo che ciascuno apporta nel causare un ritardo. La consapevolezza che ciascuno è responsabile del risultato complessivo del ritardo, è il necessario punto di partenza per la creazione di una coscienza fra tutti gli attori coinvolti nel processo. Da qui la necessità che gli amministratori della giustizia mantengano monitorato lo stato dei ritardi nelle varie fasi degli interventi, provvedano a comunicare i dati ai soggetti interessati e si mobilitino per migliorare la situazione.

3.12 - Approccio multidisciplinare

Linea guida:

3.12 - *Necessità di approcci multidisciplinari e interdisciplinari* - La natura dei problemi che devono essere affrontati quando i minorenni sono coinvolti nel sistema giustizia può andare ben oltre le questioni strettamente giuridiche. E' probabile che una decisione fondata su una comprensione globale dei minorenni e della loro situazione richieda valutazioni e interventi da parte di professionisti di varie discipline come psicologi, assistenti sociali, psichiatri, criminologi, educatori e altri ancora. Le loro prestazioni devono essere messe a disposizione del tribunale, e quest'ultimo deve utilizzarle, quando necessario, per rendere le decisioni e gli interventi più congrui e appropriati possibili.

Spiegazioni e commenti:

- ***Necessità di approcci multidisciplinari e interdisciplinari*** - La maggior parte degli ambiti in cui i minorenni entrano in contatto con la giustizia, richiede approcci interdisciplinari. I giudici o le altre autorità giudiziarie hanno la responsabilità di pervenire a decisioni imparziali, seguendo le procedure e le altre norme prescritte dalla legge. Pertanto, hanno bisogno di formazione giuridica e di esperienza professionale. Tuttavia essi lavorano a fianco di altri professionisti, i cui contributi sono essenziali per valutare i minorenni e la loro situazione, per fornire consigli su aspetti cruciali in merito alle decisioni e agli interventi che i giudici devono assumere e prescrivere. Diversi tipi di problemi, familiari, sociali, psicologici, genetici e così via, possono richiedere la competenza di specialisti di varie discipline. Un approccio multidisciplinare consente di prendere in considerazione i contributi delle varie discipline pertinenti. Meglio ancora, un approccio interdisciplinare, apportando il contributo di varie discipline che si incontrano e interagiscono l'una con l'altra, rende più illuminante la prospettiva da cui assumere decisioni.

- ***Requisiti di un approccio multidisciplinare o interdisciplinare*** - Ovviamente, un approccio multidisciplinare o interdisciplinare non implica che ciascuno debba possedere una formazione completa nelle varie discipline, poiché ciò sarebbe del tutto irrealistico. Piuttosto, i requisiti dovrebbero essere intesi nel modo seguente:
 - (1) ogni persona deve prima avere completato gli studi universitari o altri corsi di formazione necessari per l'ammissione alle funzioni proprie della professione (ad es. giurisprudenza per un giudice o un avvocato, psicologia per uno psicologo e così via);
 - (2) ogni persona dovrebbe aggiungere a questa formazione di base le conoscenze provenienti da altre discipline, necessarie per comprendere il contributo che ciascuna disciplina può apportare (ad esempio un giudice o un avvocato dovrebbero essere in grado di capire le relazioni tecniche predisposte da uno psicologo o da un assistente sociale; similmente, questi ultimi devono possedere una conoscenza di minima del linguaggio, del pensiero giuridico e delle regole per lavorare nell'ambiente della giustizia);
 - (3) fermo restando che:
 - a. tutti coloro che lavorano con i minorenni devono possedere la necessaria formazione per lavorare con le persone in età evolutiva;
 - b. i pubblici funzionari e i professionisti dovrebbero redigere i documenti di loro pertinenza e adottare comunicazioni orali in un linguaggio accessibile alle persone specializzate in altre discipline.

3.13 - Specializzazione, selezione e formazione

Linee guida:

3.13.1 - Selezione - Le persone che lavorano con i minorenni nel sistema della giustizia devono essere selezionate sulla base delle competenze necessarie a svolgere il ruolo

professionale che ci si aspetta da loro, compresa l'idoneità a lavorare con le persone in età evolutiva.

3.13.2 - Formazione - La formazione è necessaria in tutte le fasi della vita professionale delle persone, al fine di garantire servizi di qualità.

La formazione precedente la professione - tra cui gli studi universitari - deve fornire una preparazione professionale generale, più rilevante per le funzioni che devono essere svolte.

La formazione permanente è necessaria per fornire le conoscenze complementari e le competenze che sono specificamente richieste per le funzioni che devono essere svolte. Essa dovrebbe normalmente essere fornita dal datore di lavoro.

La formazione continua è necessaria per garantire, a tutte le parti coinvolte, un aggiornamento al passo con i nuovi sviluppi, nella conoscenza e nella pratica. Tutti i livelli coinvolti dovrebbero assumersi la responsabilità di garantire tale formazione.

3.13.3 - Specializzazione - Negli ambiti territoriali in cui la densità di popolazione lo permette, dovrebbero essere istituite unità specializzate interne al sistema della giustizia, per occuparsi di situazioni che coinvolgono i minorenni e le loro famiglie (in particolare, la protezione delle persone in crescita, dei minorenni in conflitto con la legge, la responsabilità genitoriale, l'adozione). Questo dovrebbe essere fatto all'interno delle forze di polizia e del sistema giudiziario, dell'avvocatura o di altri servizi che forniscono assistenza legale e di rappresentanza ai minorenni, nonché l'ufficio della pubblica accusa. Dovrebbero inoltre essere nominati dei giudici o dei magistrati specializzati. I servizi psicosociali che forniscono valutazioni, consulenza, supervisione o seguono i periodi di messa alla prova, nonché le strutture di accoglienza diurna o residenziali e di cura, i servizi per la custodia cautelare, dovrebbero essere specializzati nei soggetti in età evolutiva, in servizi dedicati alle persone in crescita e alle famiglie.

Spiegazioni e commenti:

- **Lo scopo: garantire conoscenze e competenze** - Lavorare con i minorenni nel contesto della giustizia richiede particolari abilità. La selezione del personale mira a garantire che i professionisti abbiano la necessaria formazione, la qualifica e le competenze professionali sin dall'inizio. La specializzazione e la formazione hanno l'obiettivo di sostenere lo sviluppo di tali competenze e abilità.

Nel suo Commento generale finalizzato al trattamento dei minorenni in conflitto con la legge, il Comitato per i Diritti del Fanciullo sottolinea l'importanza centrale della qualità delle persone coinvolte nel sistema della giustizia minorile, al fine di garantire il rispetto dei diritti delle persone in crescita. Questo principio dovrebbe applicarsi a tutti i minorenni che, più in generale, sono in contatto con il sistema della giustizia:

"[A] condizione essenziale per una corretta ed efficace applicazione di tali diritti o garanzie, è la qualità delle persone coinvolte nell'amministrazione della giustizia minorile. La formazione di professionisti quali agenti di polizia, procuratori, legali e altri rappresentanti del minorenni, giudici, funzionari addetti alla sorveglianza in libertà vigilata, assistenti sociali e altri, è di fondamentale importanza, e dovrebbe avvenire in modo continuo permanente e sistematico. Questi professionisti dovrebbero essere ben informati circa lo sviluppo fisico, psicologico, mentale e sociale in età evolutiva, in particolare sull'adolescenza e sui minorenni con speciali esigenze, nonché sui minorenni in condizioni di vulnerabilità [...]" (Commento generale n. 10, paragrafo 40 sulle Garanzie per un processo equo).

La qualità della giustizia - compreso il rispetto dei diritti - è in gran parte un riflesso della qualità di chi è deputato ad amministrarla.

- **Specializzazione e flessibilità** - La flessibilità ha i suoi vantaggi. In aree a bassa densità di popolazione e in grandi territori di competenza, il personale è tenuto a svolgere ruoli diversi rispetto alle zone densamente più popolate. Inoltre, si può affermare che la flessibilità contiene il rischio di assumere approcci limitati; essa può favorire l'importazione di pratiche in uso in altri settori di attività. Tuttavia, la specializzazione presenta chiari vantaggi laddove è giustificata dalla densità di popolazione. Lavorare in settori come la protezione dei minorenni, i temi della famiglia, i minorenni in conflitto con la legge o l'adozione, richiede competenze e conoscenze che si sviluppano con il tempo e l'esperienza. La specializzazione in più campi riduce la capacità di sviluppare competenze approfondite. I vantaggi della specializzazione sono particolarmente visibili con i minorenni in conflitto con la legge, nei paesi in cui i giudici e gli altri funzionari, che lavorano in aree di grandi dimensioni, non possono specializzarsi in materia minorile e devono spesso occuparsi sia di minorenni che di adulti trasgressori. Il considerevole coinvolgimento di questi pubblici ufficiali nei casi che riguardano gli adulti può ostacolare l'assunzione del punto di vista peculiare della giustizia minorile, ostacolando lo sviluppo di una specifica giustizia in materia minorile. La specializzazione può aiutare a prevenire il rischio che la giustizia minorile sia modellata sulla giustizia per gli adulti.

- **Formazione** - La formazione continua può assumere varie forme. Ad esempio incontri spontanei organizzati a tale scopo in, o al di fuori, dell'ambiente di lavoro; uno dei vantaggi di questa formula è che i contenuti dell'incontro possono essere adattati alle specifiche esigenze formative del gruppo.

Tali incontri formativi possono essere progettati per un particolare gruppo di professionisti, ma possono anche essere organizzati congiuntamente per diversi gruppi professionali; questa formula facilita l'interscambio tra membri di diverse professioni, tra i quali le comunicazioni sono spesso carenti. Un'altra formula è la partecipazione a conferenze e convegni, o anche a corsi di specializzazione universitari. Ovviamente, non si deve sottovalutare l'importanza centrale della supervisione professionale all'interno dell'ambiente di lavoro - sia individuale che di gruppo; tali supervisioni possono portare un contributo prezioso.

La formazione continua deve concentrarsi sulle esigenze più rilevanti degli operatori che lavorano con i minorenni, compresi i loro diritti, sulle tecniche di colloquio più appropriate, sulla psicologia dell'età evolutiva, e sulla comunicazione in un linguaggio adatto al minorenne. Particolari esigenze devono essere soddisfatte in alcuni Paesi o località, come lo sviluppo delle competenze necessarie per lavorare con le popolazioni indigene o le minoranze etniche.

Il Principio 11 dei *Principles of Judicial Ethics for Youth and Family Judges and Magistrates* dell'IAYFJM afferma che: "*Un giudice deve mantenere il suo o la sua competenza professionale, sia nel diritto che in altre discipline pertinenti, per garantire la qualità delle prestazioni inerenti i suoi doveri giudiziari*". Lo stesso si applica, *mutatis mutandis*, a tutti gli ufficiali e ai professionisti.

Parte 4 - La giustizia centrata sul minorenni: prima e durante i procedimenti giudiziari

Linea guida:

4 - Elementi riguardanti le fasi anteriori o concomitanti con i procedimenti giudiziari -

La quarta parte delle linee guida riguarda i contatti dei minorenni con la giustizia che hanno luogo prima o durante i procedimenti giudiziari

Sezione 4.1 - I minorenni e la polizia

Linee guida:

4.1.1 - Minorenni in conflitto con la legge e la polizia - Nel momento in cui dei minorenni vengono arrestati perché accusati di un reato devono essere prese delle precauzioni particolari per assicurare loro la protezione necessaria e adeguata alla loro età. In modo particolare dovrebbero essere adottate le seguenti misure nei confronti dei minorenni in conflitto con la legge.

- a) La polizia dovrebbe rispettare i diritti personali e la dignità di tutti i minorenni e prendere in considerazione la loro vulnerabilità; ciò comporta che si deve tener conto della loro età, della loro maturità e di tutti i bisogni speciali di coloro che possono soffrire di limiti fisici o mentali, di incapacità o di difficoltà di comunicazione.
- b) I minorenni arrestati dalla polizia dovrebbero essere informati dei motivi del loro arresto con modalità e linguaggi appropriati alla loro età e al loro livello di comprensione.
- c) Si dovrebbero informare i genitori della presenza del loro figlio in un posto di polizia e fornire agli stessi in modo dettagliato il motivo del suo arresto e chiedere loro di recarsi sul posto.
- d) Si dovrebbe fornire ai minorenni arrestati l'accesso ad un avvocato difensore e la possibilità di contattare i genitori o una persona adulta di cui hanno fiducia. Non bisogna interrogare i minorenni sulla loro condotta o chiedere loro di fare o sottoscrivere una dichiarazione a questo proposito, se non alla presenza di un avvocato o quanto meno di uno dei genitori o, se nessuno dei genitori è disponibile, di un'altra persona adulta di cui hanno fiducia. I genitori o quest'ultima persona di fiducia possono essere esclusi se si suppone che essi siano implicati nelle attività delinquenziali presunte o abbiano un comportamento di ostacolo alla giustizia.
- e) Nei paesi dove questo fa parte delle loro funzioni, i rappresentanti della pubblica accusa dovrebbero assicurarsi che nel corso del procedimento istruttorio siano adottati dei comportamenti adeguati ai minorenni.
- f) I minorenni che sono sotto la custodia della polizia dovrebbero essere tenuti in condizioni di sicurezza adatte ai loro bisogni. Dovrebbero essere tenuti separati dagli adulti.

La legge dello Stato dovrebbe determinare le conseguenze legate alla violazione delle prescrizioni sopra enunciate. Tali conseguenze dovrebbero includere la possibilità per un giudice di dichiarare inammissibile come prova qualsiasi dichiarazione o confessione fatta in violazione dei paragrafi a, b, c, d, a meno che tale violazione non abbia un fondamento di ragionevolezza tenuto conto delle circostanze.

4.1.2 - Minorenni vittime e testimoni, la polizia o altri inquirenti - I minorenni vittime e testimoni dovrebbero poter fornire le informazioni senza pressioni psicologiche e non dovrebbero essere sottoposti ad interrogatori ostili e intimidatori. Le modalità degli interrogatori dovrebbero essere adattate per proteggere i minorenni e rispettare i loro diritti, senza mettere in pericolo il diritto dell'accusato in un giusto processo. In particolare, gli Stati dovrebbero adottare le seguenti misure nei confronti dei minorenni testimoni che possono essere anche vittime:

- a) I minorenni vittime non saranno interrogati né dalla polizia né da altri inquirenti senza la presenza dei genitori, dei membri della famiglia o dei tutori legali, o - nel caso in cui queste persone non possono essere rintracciate o la loro presenza sia contraria al migliore interesse del minore- in presenza di un operatore sociale.
- b) I poliziotti e gli altri inquirenti devono condurre l'interrogatorio dei minorenni testimoni in modo da evitare loro qualsiasi danno e promuovere il loro benessere.
- c) I poliziotti e gli altri inquirenti devono assicurarsi che i minorenni testimoni - soprattutto quelli che sono vittime di abuso sessuale- non siano messi in contatto né messi a confronto con l'accusato del reato. Possibilmente le aule di attesa e quelle per l'interrogatorio dovrebbero essere realizzate così da creare un ambiente favorevole ai minorenni.
- d) Le minorenni vittime di abuso sessuale devono avere rapporti con personale di polizia di sesso femminile; a loro devono essere offerti ogni conforto, sostegno e i necessari consigli.
- e) Quando è necessario, gli interrogatori dei minorenni testimoni da parte delle forze dell'ordine devono farsi con il coinvolgimento di mediatori.
- f) Il personale responsabile della applicazione della legge, i genitori e le famiglie dei minorenni vittime di abuso sessuale devono evitare di esercitare pressioni affinché i minorenni non testimonino. In tutti i casi o dove è possibile, si dovrebbe procedere a perseguire i reati di abuso sessuale contro i minorenni anche se le vittime si rifiutano di testimoniare.

Spiegazioni e commenti:

- **La linea guida 4.1.1** - Questa linea guida 4.1.1 (sui minorenni in conflitto con la legge e la polizia) si ispira molto alle Linee guida del Consiglio d'Europa sui minorenni e la polizia, p. 26-27, artt. 27-33.
- **La presenza di genitori, avvocati e altri pubblici ufficiali** - I minorenni devono avere accesso sia ai loro genitori che al loro avvocato: queste persone non possono sostituirsi

tra loro. Gli avvocati hanno una comprensione giuridica della situazione che i genitori possono non avere. Ciò che più importa è che può esistere un conflitto di interessi (o quantomeno un apparente conflitto di interessi) tra i genitori e gli avvocati difensori del minorenne. Ad esempio, i genitori che, in quanto educatori, hanno incoraggiato i loro figli a dire la verità e a far fronte alle loro responsabilità possono essere inclini a dire a loro figlio di confessare quello che ha fatto, mentre l'avvocato può prospettare il diritto del minorenne a non dichiararsi colpevole.

Nei paesi o nelle aree dove gli avvocati non sono facilmente reperibili, gli Stati possono assegnare a dei funzionari formati a tale scopo il compito di assistere i minorenni nei loro rapporti con la polizia.

- ***Le minorenni che sono sotto la custodia della polizia*** - A seconda dei paesi, le condizioni di detenzione sotto la responsabilità della polizia possono richiedere che le adolescenti, per la loro sicurezza, siano sorvegliate in luoghi dove non vi siano dei ragazzi detenuti e che esse siano sotto la responsabilità di personale femminile. Il personale di polizia di sesso femminile dovrebbe avere la responsabilità di occuparsi delle minorenni condotte in un posto di polizia. Si dovrebbe garantire alle minorenni l'installazione di servizi igienici adeguati, dando una particolare attenzione alla loro riservatezza. Una particolare attenzione dovrebbe essere posta ai bisogni delle adolescenti in stato di gravidanza o in periodo mestruale. Si dovrebbe rispondere a questi bisogni in maniera benevolente e rispettosa.
- ***La linea guida 4.1.2*** - Questa linea guida (sui minorenni in conflitto con la legge e la polizia) ricalca molto la linea direttiva africana nr. 64 (African Guideline) sui Diritti ad un processo equo nelle questioni concernenti i minorenni vittime e testimoni in tutto il percorso giudiziario.

Sezione 4.2 – Minorenni vittime e testimoni: prove e dichiarazioni delle persone di minore età

Linee guida:

4.2.1 - Età e testimonianza - I minorenni hanno diritto di partecipare pienamente ai procedimenti giudiziari. Le loro testimonianze non devono essere considerate come invalide sulla sola base della loro età.

4.2.2 - Misure e procedure speciali -

(1) Dovrebbero essere fatti tutti gli sforzi possibili affinché i minorenni possano portare delle prove nelle condizioni più adeguate, tenuto conto della loro età, della loro maturità, del loro grado di comprensione e di tutte le difficoltà di comunicazione, se presenti.

(2) Misure e procedure speciali dovrebbero essere prese in considerazione nel caso di minorenni vittime o testimoni, senza violare i diritti della difesa in un giusto processo.

Tra queste misure e procedure:

- (a) dovrebbero essere progettati e attuati dei protocolli di ascolto tenendo conto dei diversi stadi di sviluppo dei minorenni.
- (b) Nelle indagini e nel processo, l'interrogatorio dei minorenni dovrebbe essere condotto da professionisti formati secondo modalità improntate al rispetto della persona di minore età e sensibili alla sua realtà.
- (c) Dovrebbero essere messi in opera dei programmi di preparazione dei minorenni per familiarizzarli con le procedure e il contesto del tribunale. Tali programmi hanno lo scopo di preparare i soggetti in crescita. Il limite sottile che separa la preparazione dei minorenni a testimoniare e la possibilità di indicare loro ciò che devono dire nella loro testimonianza non dovrebbe essere superato.
- (d) Allorquando ciò può essere realizzato, si dovrebbe consentire ai giudici, ai rappresentanti della pubblica accusa e agli avvocati di indossare abiti ordinari nel corso delle deposizioni testimoniali dei minorenni, particolarmente quando costoro sono parte del procedimento.
- (e) I minorenni dovrebbero essere protetti da interrogatori ostili e intimidatori.
- (f) I contatti diretti, i confronti e le interazioni tra minorenni vittime o testimoni e i presunti autori dei reati dovrebbero essere evitati il più possibile, soprattutto nel caso di abuso sessuale. Non si dovrebbe permettere alle persone incriminate di controinterrogare personalmente i minorenni testimoni. Questi ultimi dovrebbero avere la possibilità di presentare delle prove in materia penale senza la presenza dei presunti autori.
- (g) I minorenni testimoni dovrebbero testimoniare in un'aula separata o dietro uno schermo situato intorno al banco dei testimoni in modo da proteggerli dalla vista delle persone accusate.
- (h) Si dovrebbe accettare l'uso di audizioni o dichiarazioni del minorenni registrate in audio o video prima dell'udienza.
- (i) Nessuna informazione sulla storia sessuale dei minorenni che si presume siano stati vittime o testimoni dovrebbe essere ammessa come prova nei procedimenti per reati sessuali.
- (j) Prima di decidere se i minorenni possano apportare delle prove in ambito familiare, bisogna prendere in considerazione il loro grado di vulnerabilità all'interno della famiglia e l'effetto che la loro testimonianza potrebbe avere sui loro rapporti presenti e futuri. Ci si dovrebbe assicurare che le persone di minore età siano consapevoli delle conseguenze della loro testimonianza. Se essi scelgono di testimoniare, essi dovrebbero beneficiare di un sostegno nel momento in cui producono degli elementi di prova.

4.2.3 - La sicurezza dei minorenni - Là dove i minorenni possono essere soggetti a intimidazioni, minacce o atti nocivi, devono essere messe in atto le condizioni appropriate per garantire loro sicurezza. Tali condizioni possono includere:

- (1) l'esclusione dei contatti tra il minorenni e il presunto autore del reato;
- (2) le prescrizioni restrittive impartite dal tribunale;
- (3) la detenzione prima del processo o gli arresti domiciliari;
- (4) le prescrizioni di non contatto per la messa in libertà;
- (5) la protezione del minorenni affidata alla polizia o ad altri organismi e il segreto del

luogo dove egli vive.

L'allontanamento di un minorenne dal suo ambiente dovrebbe essere visto come l'ultima risorsa.

Alcuni accordi extragiudiziali, inclusi quelli negoziati tra le famiglie possono comportare dei rischi particolari per dei minorenni vittime, specialmente per le minorenni allorquando come elemento dell'accordo viene proposto il matrimonio. I tribunali dovrebbero rifiutarsi di ratificare accordi privati che non mettano come priorità i diritti dei minorenni vittime.

Spiegazioni e commenti:

- **Importanza della questione** - Le questioni che trattano testimonianze, dichiarazioni o altri elementi di prova apportate dai minorenni costituiscono uno dei punti nodali del rapporto tra soggetti in crescita e giustizia. Esse hanno rilevanza in tutti i contesti dove i minorenni vengono sentiti o interrogati, anche da parte della polizia, nei procedimenti giudiziari, nelle indagini di protezione del minorenne e così via. Da qui l'importanza di questo problema.
- **Altre linee guida** - *Le linee guida del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) sulla giustizia, nei casi che coinvolgono minorenni testimoni e vittime di atti criminali*, sono state una fonte di ispirazione per queste linee guida che trattano delle persone di età minore in quanto vittime e testimoni. Le presenti linee guida hanno una visione molto più ampia delle linee direttive dell'ECOSOC: esse sono, dunque, meno dettagliate di quanto possano essere delle linee guida specifiche. I lettori sono pregati di consultare le linee guida dell'ECOSOC:
(<http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2005/resolution%202005-20.pdf>).
Altre linee guida trattano dettagliatamente le modalità secondo cui i minorenni testimoni dovrebbero essere interrogati in tribunale. Si trova un esempio nelle *“Linee guida in relazione ai minorenni testimoni nei procedimenti familiari”* del gruppo di lavoro “Lord Justice Thorpe” pubblicate nel 2011:
(<https://www.judiciary.gov.uk/wpcontent/uploads/JCO/Documents/FJC/Publications/Children+Giving+Evidence+Guidelines+-+Final+Version.pdf>)
Vista l'importanza della questione, delle linee guida specifiche potrebbero essere progettate per i giudici, pubblici ministeri e avvocati sul modo di interrogare i minorenni testimoni in tribunale.
- **Questioni affrontate sotto altri titoli** - Diverse questioni affrontate in altri titoli riguardano la questione dei *Minorenni vittime e testimoni*. Esse non sono discusse di nuovo qui. Si può pensare specialmente all'assistenza legale, alla presenza dei genitori e così via...

Sezione 4.3 - Alternative alle procedure giudiziarie

Linee guida:

4.3.1 - Incoraggiare il ricorso alle alternative delle procedure giudiziarie - Le procedure alternative ai procedimenti giudiziari dovrebbero essere incoraggiate quando possono servire meglio agli interessi della persona di minore età e della società. Si dovrebbero utilizzare in tutte quelle aree dove possono servire a risolvere i conflitti sia in materia penale, civile, familiare, di tutela del minorenne o altro.

4.3.2 - Soluzioni alternative alle procedure giudiziarie e i diritti dei minorenni - Le soluzioni alternative alle procedure giudiziarie devono garantire ai minorenni lo stesso grado di diritti e di garanzie legali delle procedure giudiziarie.

4.3.3 - Partecipazione volontaria e attiva - I minorenni, i genitori e le altre parti in conflitto devono dare un consenso libero e volontario alla loro partecipazione ai procedimenti alternativi a quelli giudiziari. Essi devono essere perfettamente informati e consultati sulla possibilità di avere accesso a un dispositivo extragiudiziale. Devono essere informati dei loro diritti e delle conseguenze possibili di ogni opzione. Essi devono poter ottenere un aiuto legale per poter determinare quale opzione scegliere e se, alla fine, dare il loro consenso al risultato della procedura extragiudiziale. Altresì, si deve dar loro l'occasione di consultare i loro genitori, a meno che costoro non siano in conflitto di interessi con i figli. Essi devono essere incoraggiati ad avere una partecipazione attiva alla ricerca di una soluzione.

4.3.4 - Soluzioni alternative alle procedure giudiziarie in materia penale - Procedure e misure extragiudiziali sono state particolarmente sviluppate in materia penale, dove si possono applicare delle regole specifiche:

- (1) La legge nazionale dovrebbe riconoscere alla polizia o alla pubblica accusa il potere di non perseguire alcun capo di imputazione, con o senza soluzioni alternative alle procedure giudiziarie. Esse dovrebbero essere incoraggiate a fare uso di questo potere a condizione che ciò sia compatibile con il pubblico interesse.
- (2) Le regole concernenti le procedure e le misure extragiudiziali dovrebbero essere stabilite per legge o regolamentate.
- (3) Dovrebbe essere favorito il ricorso a procedure e misure extragiudiziali. Tale ricorso non dovrebbe essere limitato ai reati di lieve gravità o ai delinquenti primari.
- (4) Procedimenti e misure extragiudiziali dovrebbero essere utilizzate solo quando esiste una prova evidente che il minorenne ha commesso l'infrazione. Il minorenne deve riconoscere la propria responsabilità per l'azione o omissione che costituisce il nucleo del reato di cui è imputato. Per ottenere questa ammissione di responsabilità non deve essere usato nessun tipo di intimidazione, pressione o sollecitazione. La vittima e l'autore del reato dovrebbero arrivare normalmente ad un accordo sui fatti principali che sono alla base della loro partecipazione al processo extragiudiziale.
- (5) La partecipazione del minorenne al procedimento extragiudiziale non può essere utilizzata come prova di una ammissione di colpa nei procedimenti giudiziari successivi, e nessuna ammissione fatta nel corso del procedimento extragiudiziale può essere usata

contro il minorenne in questi procedimenti.

(6) I procedimenti extragiudiziali sono legati alla mediazione, alla conciliazione, al *family group conferencing*, alla giustizia riparativa e ad altri approcci della stessa natura. Si tende a farvi ricorso senza alcun intervento giudiziario. Tuttavia, essi possono essere utilizzati anche durante i procedimenti giudiziari in corso, per delega e sotto la supervisione del tribunale, in modo particolare nei casi gravi.

(7) Bisogna dare ai minorenni la possibilità di consultare e di avere consigli da un tutore legale. Essi devono avere anche la possibilità di consultare i genitori, a meno che non siano in conflitto di interessi con loro.

(8) Le misure extragiudiziali devono limitarsi a quelle che lasciano il minorenne nella sua comunità. Qualsiasi forma di misura detentiva deve essere ordinata dal tribunale.

(9) Un procedimento o una misura extragiudiziali hanno come effetto di sospendere i procedimenti penali. Questi possono considerarsi estinti quando la misura è stata portata a termine in modo soddisfacente.

(10) La partecipazione a procedimenti o misure extragiudiziali deve essere trattata in maniera riservata. Il fascicolo archiviato concernente questa partecipazione non può essere considerato un “fascicolo penale” e non costituisce per il minorenne un precedente penale.

(11) La giustizia riparativa è uno dei principali approcci dentro cui si sono sviluppati i procedimenti e le misure extragiudiziali. Essa si fonda sul principio secondo cui il ruolo della giustizia è quello di garantire che il delinquente ripari il torto causato dalle sue azioni rendendo così possibile il suo reinserimento nella comunità. Quando ciò è possibile, il miglior modo per arrivarci passa attraverso processi di cooperazione che coinvolgono l'autore del reato, la vittima e i membri designati della comunità. Si dovrebbe dare preferenza ad una riparazione reale; se ciò non è possibile, può essere presa in considerazione una riparazione simbolica (ricorrendo per esempio a lavori di pubblica utilità). Dal momento che essa è molto utilizzata in un contesto extragiudiziale, la giustizia riparativa è spesso associata a procedimenti e misure extragiudiziali - dimenticando che i tribunali dovrebbero avere il potere di rimettere delle materie ai programmi della giustizia riparativa e di ordinare la riparazione del danno causato dal reato.

4.3.5 - Soluzioni alternative ai procedimenti giudiziari in materia civile, familiare, di protezione dei minorenni o altro - Nelle materie diverse da quelle penali:

(1) I procedimenti extragiudiziali possono fare ricorso alla mediazione, alla conciliazione e ad altri approcci simili. Possono essere iniziati dalle parti o dal tribunale.

(2) La partecipazione a procedimenti o misure extragiudiziali deve essere riservata. Nessuna informazione riferita nel corso del procedimento extragiudiziale deve essere ammessa come prova nei procedimenti successivi.

Sezione 4.4 – Accesso dei minorenni ai tribunali e ad altri organismi

Linee guida:

4.4.1 - L'accesso dei minorenni al procedimento giudiziario - Tutti i minorenni devono avere accesso a percorsi e mezzi (giudiziari o altro) che permettano loro di esercitare effettivamente i loro diritti o di agire in caso che questi vengano violati.

4.4.2 - Eliminazione degli ostacoli - Gli ostacoli all'accesso ai tribunali o ad altri organismi - quali il costo dei procedimenti o la mancanza di assistenza legale o di rappresentanza - dovrebbero essere eliminati.

4.4.3 - La giustizia militare - Nessuna persona dovrà essere giudicata da un tribunale militare per una azione che si sospetta abbia commesso in età minore. Opportuni rimedi dovrebbero essere disponibili per queste persone per non essere soggette alle giurisdizioni militari.

Sezione 4.5 – Imparzialità e indipendenza dei tribunali

Linee guida:

4.5.1 - Indipendenza - I giudici devono esercitare le loro funzioni in modo da preservare la loro indipendenza personale e quella della magistratura.

4.5.2 - Imparzialità - I giudici devono essere manifestamente imparziali.

Spiegazioni e commenti:

- **Indipendenza e imparzialità** - Il ruolo della giustizia è di prendere decisioni nei conflitti tra parti opposte. La legittimità di queste decisioni dipende dalla indipendenza e dalla imparzialità che i magistrati devono incarnare.
- **Imparzialità e migliore interesse del minorenne** - Potrebbe sorgere una questione sul punto dell'imparzialità della giustizia in materia minorile: alcuni potrebbero eccepire che l'obbligo fatto ai tribunali di prendere in considerazione in via primaria il miglior interesse del minore di età (art. 3 della *Convenzione sui Diritti del Fanciullo*) potrebbe comportare una forma di pregiudizio o di parzialità, particolarmente in materia di minorenni in conflitto con la legge. L'articolo 3 della Convenzione non dovrebbe essere interpretato come l'introduzione di un elemento di parzialità e, là dove ciò è necessario, i tribunali devono armonizzare l'interesse del minorenne con quello della vittima e della società.
- **Fonte** - Le linee guida 4.5.1 e 4.5.2 sono ispirate ai principi 2° e 3° dei *Principi di etica per giudici e magistrati della gioventù e della famiglia* della IAYFJM.

Sezione 4.6 – Scelta delle misure imposte ai minorenni in conflitto con la legge

Linee guida:

4.6.1 - Principi guida per la scelta delle misure imposte ai minorenni in conflitto con la legge - I tribunali o altre autorità competenti devono essere guidati dai seguenti principi nel momento in cui scelgono le misure da imporre ai minorenni in conflitto con la legge:

(1) Le misure devono essere proporzionate non soltanto alle circostanze e alla gravità della infrazione, ma anche alle circostanze e ai bisogni del minorenne e alle esigenze della società. In questo contesto, l'interesse superiore del minorenne deve avere una considerazione prioritaria nel determinare la scelta della misura.

(2) Il ricorso a procedure e misure centrate sulla riparazione dovrebbe essere privilegiato ogni volta che sia possibile. Tale ricorso non dovrebbe per nessuna ragione essere limitato a infrazioni di lieve gravità o ai non recidivi.

(3) Le restrizioni della libertà personale dei minorenni non devono essere decise se non dopo un esame minuzioso. Devono essere contenute al minimo sia per durata che per natura.

(4) La privazione della libertà personale deve essere una misura di ultima istanza. Dovrà essere imposta se il minorenne è giudicato colpevole di un atto grave che comporta la violenza contro un'altra persona, o di natura odiosa, o in caso di recidiva per reati gravi, e a condizione che non vi sia altra soluzione appropriata.

4.6.2 - La diversità delle misure - Una sufficiente varietà di misure deve essere messa a disposizione dei tribunali o delle altre autorità competenti, in modo tale da rendere possibile la flessibilità, l'adattamento ai bisogni individuali e la possibilità di evitare la privazione della libertà nella massima misura possibile.

4.6.3 - Potere discrezionale - Ai tribunali e alle altre autorità competenti deve essere concesso un sufficiente grado di potere discrezionale per adattare la scelta delle misure alle esigenze particolari di ogni singolo caso.

4.6.4 - Indagini sociali - Al fine di ottenere le informazioni necessarie sui minorenni ai quali bisogna imporre una misura - e favorire in tal modo la decisione giudiziaria - i tribunali o le altre autorità competenti dovranno ottenere delle relazioni sulle inchieste sociali in tutti i casi, salvo quelli dove l'infrazione è lieve. In particolare, essi dovrebbero avere l'obbligo di consultare queste relazioni prima di imporre ai minorenni misure privative della libertà.

4.6.5 - Pena di morte o punizioni corporali - Non si deve ricorrere alla pena di morte o alle punizioni corporali per reati commessi dai minorenni.

4.6.5 - Ergastolo - Non si deve infliggere l'ergastolo per reati commessi dai minorenni.

Spiegazioni e commenti:

- **Fonti** - Le *Beijing Rules* e il Commento Generale nr. 10 del Comitato per i Diritti del Fanciullo sono le fonti chiave che hanno ispirato le linee guida precedenti sulla scelta delle misure imposte ai minori in conflitto con la legge. Quelle fonti possono essere consultate per ulteriori informazioni.
- **Il principio di proporzionalità: una riformulazione** - Il principio di proporzionalità è un principio cardine nel diritto penale. La gravità della pena deve essere proporzionale alla gravità del reato. Si può dire in altre parole "che la punizione sia commisurata al reato". Nel caso dei minori, l'avvento dei tribunali minorili e del modello di giustizia minorile orientato al benessere del minorenne all'inizio del XX secolo hanno cambiato i fattori che i tribunali hanno dovuto prendere in considerazione. Gli autori dell'infrazione e la loro situazione personale sono stati messi in primo piano, nella prospettiva di una migliore tutela della società. In questo contesto, poco spazio è stato lasciato al reato e alla vittima. Negli anni '70 l'efficacia di misure rieducative per prevenire le recidive fu messa in discussione, e il peso del reato come fattore che poteva influenzare le decisioni venne aumentato. Per alcuni, i dubbi espressi sull'efficienza dell'approccio orientato al benessere del minore hanno portato a posizioni per cui i minori autori di reato dovevano essere puniti, e la punizione doveva essere proporzionale alla gravità del reato, come nel diritto penale per gli adulti. Per altri, dovevano sì essere privilegiate le misure orientate al bene del minore, ma il grado di intervento (non una punizione) non doveva superare quello che poteva essere giustificato dalla gravità del reato. Il principio di proporzionalità poteva essere utilizzato per limitare il grado di un intervento educativo o sociale sul minore, ed essere applicato con un rigore minore di quello previsto dalla legge penale per gli adulti. Si sarebbero dovute incoraggiare le misure educative e di welfare, e la Convenzione sui Diritti del Fanciullo si è spinta ad affermare (senza escludere le questioni penali) che in "*tutte le decisioni relative ai fanciulli [...] il miglior interesse del fanciullo deve essere una considerazione preminente*" (articolo 3). Tuttavia, l'utilizzo di quelle misure doveva essere temperato attraverso limiti importati dal diritto penale. I principali strumenti delle Nazioni Unite, adottati negli anni '80, hanno optato per questo tipo di ibridazione tra modelli orientati al benessere e giustizia penale per i minori in conflitto con la legge. Questo si riflette in particolare nelle Regole minime delle Nazioni Unite per l'amministrazione della giustizia minorile (*the Beijing Rules*).

La *Beijing Rule* n. 17.1 afferma che la decisione:

"deve essere sempre proporzionata non soltanto alle circostanze e alla gravità del reato, ma anche alle condizioni e ai bisogni del soggetto autore del reato come anche alle esigenze della società", e che "il benessere del minorenne deve essere il criterio determinante nella valutazione del suo caso".

Questa regola, che fa parte di una sezione sui principi guida in materia di giudizio e decisioni, è una riaffermazione della regola 5.1 secondo la quale "*Gli obiettivi della giustizia minorile*" sono quelli di: "*cercare il bene del minorenne e garantire che le risposte alla devianza minorile siano sempre proporzionate alle circostanze del reato e*

all'autore dello stesso".

Due osservazioni emergono da queste disposizioni:

1. Le regole di Pechino definiscono il principio di proporzionalità non solo in termini di gravità del reato, ma anche secondo le circostanze e i bisogni del minorenne e della società. Questo comporta una riformulazione del principio di proporzionalità in funzione di tre riferimenti invece di uno: l'autore del reato e la società vengono aggiunti al reato.
2. Il benessere del minorenne è presentato come *"il fattore guida nella considerazione del suo caso"* (regola 17.1). Come affermato nel commento sulla regola 17.1: *"Mentre nel caso di adulti, e forse anche in casi di gravi reati da parte dei minorenni, le sanzioni meritate e retributive potrebbero essere considerate valide, in caso di minorenni tali considerazioni dovrebbero sempre essere superate dall'interesse di salvaguardare il benessere e il futuro del giovane"*.

È necessario raggiungere un equilibrio adeguato tra il peso da attribuire al reato, le esigenze della società e il benessere e il migliore interesse del minorenne. Il modello base è quello che lascia spazio considerevole al benessere e al migliore interesse del minore mentre evita misure mirate al benessere che *"potrebbero andare al di là della necessità e che quindi violano i diritti fondamentali del minorenne"* (Regola 5, commento). Questo modello conserva gli elementi essenziali del modello di protezione mentre concede al reato un peso che può impedire abusi. *"In sostanza, la regola 5 chiede non meno e non più di una equa risposta in ogni caso di delinquenza minorile"* (regola 5, commento).

- **La giustizia riparativa** - L'accento posto sui tre poli reo-società-reato non significa che le vittime vengono dimenticate. La parziale reintroduzione del reato nel giudizio non serve semplicemente a giustificare la punizione degli autori del reato: è una base che permette di introdurre le vittime nel processo. La *Regola di Pechino* 11.4 incoraggia l'uso della restituzione e del risarcimento delle vittime nelle misure extragiudiziali. Il commento sulla regola 5.1 menziona lo sforzo dell'autore del reato di indennizzare la vittima tra i fattori da prendere in considerazione nella decisione di un caso. Inoltre, la *Dichiarazione delle Nazioni Unite sui principi fondamentali della giustizia per le vittime della criminalità e dell'abuso di potere* – (che si applica a rei sia adulti che ai minorenni delinquenti) - sottolinea la necessità di garantire un adeguato indennizzo e risarcimento per le vittime, nonché procedimenti adeguati per raggiungere questo obiettivo (cfr in particolare gli articoli 4, 5, 7, 8 e 9). Le vittime sono presentate come persone che hanno diritto alla riparazione, non come persone che richiedono vendetta o maggior punizione per gli autori del reato. Tutto questo in linea con la tendenza che negli anni 80 riaffermava la necessità che il sistema giudiziario tenesse conto dei diritti e delle necessità delle vittime e della necessità di riparare le conseguenze degli atti costituenti reato.

Questa tendenza ottenne consensi negli anni '90, in particolare nel contesto dello sviluppo della giustizia riparativa. Chiamare i colpevoli a rispondere delle conseguenze delle loro azioni può essere più efficace che punirli. Concentrarsi sulla riparazione del danno fatto è vantaggioso per le vittime ed è probabile che abbia un impatto educativo sui minori. Questo approccio dovrebbe essere privilegiato sia nel procedimento

giudiziario che in quello extra giudiziario.

- **Ergastolo** - Nel suo *Commento generale nr. 10* (paragrafo 77), il Comitato per i Diritti del Fanciullo conclude che nessuno dovrebbe essere condannato al carcere a vita senza possibilità di liberazione o di libertà condizionale per un reato commesso al di sotto dei diciotto anni. Inoltre, dal momento che la carcerazione a vita, anche con possibilità di liberazione o di libertà condizionale, rende "*molto difficile, se non impossibile, conseguire gli obiettivi della giustizia minorile nonostante la possibilità di liberazione*", il Comitato raccomanda l'abolizione di tutte le forme di carcerazione a vita:

"77. Nessun minore di età inferiore ai 18 anni al momento della commissione del reato dovrebbe essere condannato all'ergastolo senza la possibilità di liberazione o di libertà condizionale. Per tutte le condanne inflitte ai minori la possibilità di essere liberati dovrebbe essere realistica e regolarmente considerata". A questo proposito, il Comitato ricorda l'articolo 25 della Convenzione che prevede il diritto alla revisione periodica per tutti i minori sottoposti a detenzione, protezione o cura.

Il Comitato ricorda agli Stati parti che applicano ai minori la carcerazione a vita con possibilità di liberazione, ivi compresa la libertà condizionale, che questa sanzione deve pienamente rispettare e perseguire il raggiungimento degli scopi della giustizia minorile, sanciti dall'articolo 40, paragrafo 1, della Convenzione. Ciò significa, tra l'altro, che il minore di età condannato a questa pena dovrebbe ricevere istruzione, trattamento e cura mirate al suo rilascio, al reinserimento e all'assunzione di un ruolo costruttivo nella società. Ciò richiede anche una revisione periodica dell'evoluzione del minorenne e dei suoi progressi, per decidere circa il suo possibile ritorno alla libertà. Tenuto conto della probabilità che la carcerazione a vita di un minorenne renda molto difficile se non impossibile il raggiungimento degli obiettivi della giustizia minorile nonostante la possibilità di liberazione, il Comitato raccomanda fortemente agli Stati parti di abolire tutte le forme di carcerazione a vita per i reati commessi da persone con età inferiore ai 18 anni.

SEZIONE 4.7 – Diritto di appello contro i provvedimenti

Linea guida:

4.7.1 - Diritto di appello - I minorenni devono avere il diritto di fare appello contro decisioni che li riguardano. Il loro diritto di appello non deve essere minore di quello che gli adulti avrebbero in circostanze simili. L'appello dovrebbe essere deciso tempestivamente da un'autorità superiore, competente, indipendente o da organi giudiziari imparziali.

Spiegazioni e commenti:

- **Appello di minori in conflitto con la legge** - Il Comitato per i diritti del Fanciullo rileva che alcuni Stati parti della Convenzione hanno delle restrizioni che limitano alle

infrazioni più gravi e/o alla pena dell'ergastolo il diritto del minorenni di fare appello. Il Comitato rammenta agli Stati parti dell' *International Covenant on Civil and Political Rights* che una analoga disposizione è contenuta nel suo paragrafo 5 dell'art.14. Alla luce dell'art.41 della Convenzione, ciò significa che questo articolo riconosce a tutti i minorenni giudicati il diritto di fare appello. (*Commento generale nr. 10 del Comitato, paragrafi 60 e 61*)

PARTE 5 – *La giustizia centrata sul minorenni: dopo i procedimenti giudiziari*

Linea guida:

5 - *Elementi relativi alle fasi successive dei procedimenti giudiziari* - La parte 5 delle linee guida riguarda gli elementi relativi alle fasi successive ai procedimenti giudiziari.

SEZIONE 5.1 - Attuazione delle decisioni giudiziarie

Linea guida:

5.1 - *Attuazione delle decisioni giudiziarie* - Le decisioni giudiziarie devono essere attuate senza ritardo, entro i limiti fissati dalla legge e dalla sentenza, considerando i diritti dei minorenni e il loro superiore interesse.

Spiegazioni e commenti:

- ***Attuazione delle decisioni e diritti dei minorenni*** - Il fatto che la sentenza sia stata pronunciata o che sia stata presa una decisione extragiudiziale non significa che debba venir meno l'attenzione ai diritti di minorenni.

L'attuazione dei provvedimenti richiede che siano prese nuove decisioni, e che gli interventi siano effettuati da varie persone. Questa attuazione deve svolgersi con le stesse attenzioni verso i diritti dei minorenni che hanno guidato i procedimenti che hanno portato alle decisioni stesse. Ciò va fatto entro i limiti dettati dalla legge e dalla sentenza, con una costante considerazione per lo spirito dei diritti e nel migliore interesse del minorenne.

Per esempio:

- (1) i minorenni devono essere trattati con dignità e protetti da ogni discriminazione;
- (2) devono essere informati dei loro diritti nel corso del processo in modo a loro comprensibile;
- (3) la loro vita privata deve essere protetta da ogni intrusione indebita; particolare attenzione deve essere prestata, se è il caso, alla non divulgazione del fascicolo penale, per facilitare il loro inserimento nella società;
- (4) le decisioni devono essere attuate senza indugio una volta che siano state pronunciate. E' di fondamentale importanza che nell'attuazione delle decisioni i ritardi siano ridotti al minimo;
- (5) i minorenni devono avere un accesso facile e libero a organi o autorità indipendenti se presentano reclami sul rispetto dei loro diritti.

Si potrebbero fare numerosi esempi di queste situazioni. Nelle questioni familiari ad esempio, l'attuazione quotidiana dei diritti di affidamento o di visita una volta che il

divorzio è stato pronunciato può dare luogo a conflitti tra i genitori così come tra genitori e figli. Questi conflitti devono essere risolti senza perdere di vista i diritti dei minorenni coinvolti, e quando è possibile senza ricorrere a misure coercitive, per evitare inutili traumi.

Una situazione in cui si deve essere particolarmente sensibili ai diritti dei minorenni è quella dove essi sono collocati al di fuori della famiglia e privati della libertà. Questi minorenni hanno il maggior bisogno di poter accedere facilmente e liberamente a un organismo indipendente per presentare reclami sul rispetto dei loro diritti.

Bisogna preoccuparsi in particolare di evitare i ritardi nell'attuazione dei provvedimenti. Ad esempio, le liste di attesa possono trasformare totalmente le decisioni giudiziarie. Quando una decisione prevede di affidare un minorenne a un determinato servizio che ha una lunga lista di attesa, le misure "temporanee" che sono state prese, col passar del tempo possono diventare le misure "definitive". Alla fine, la misura che viene attuata non è quella che è stata ordinata dal giudice, né quella che risponde al migliore interesse del minorenne.

Questi sono solo alcuni esempi che illustrano quanto sia importante interessarsi a ciò che accade ai diritti dei minori quando è terminato il procedimento giudiziario e ne vengono attuate le relative decisioni.

PARTE 6 - Attuazione, monitoraggio, valutazione e modifica delle linee guida

Linea guida:

6 - Attuazione, monitoraggio, valutazione e modifica delle linee guida - Occorre adottare delle misure per assicurare l'attuazione, il monitoraggio, la valutazione e la modifica delle linee guida.

A tal fine:

- (1) Gli Stati dovrebbero effettuare una prima revisione della legislazione nazionale, delle politiche e delle prassi per determinare il loro livello di conformità con le linee guida e gli strumenti internazionali su cui sono basate. Dovrebbero adottare le misure necessarie per assicurare l'attuazione di tale conformità.
- (2) Dovrebbero essere effettuate successive verifiche periodiche per assicurarsi che siano state intraprese le azioni necessarie e per valutarne i risultati.
- (3) È necessario istituire sistemi di informazione per monitorare e valutare in modo continuativo l'attuazione delle linee guida, il raggiungimento degli obiettivi e, a livello più generale, il funzionamento del sistema giudiziario per quanto riguarda i minorenni. Questi sistemi informativi dovrebbero includere i dati raccolti dalle autorità giudiziarie e penitenziarie, dalle istituzioni che si occupano di assistenza sociale, assistenza sanitaria, aiuto legale e altri servizi.
- (4) Un organismo indipendente dovrebbe occuparsi di promuovere e monitorare l'attuazione delle linee guida.
- (5) Senza violare la competenza dei tribunali, una figura indipendente (come un difensore civico o un garante per l'infanzia) dovrebbe avere la responsabilità di indagare e perseguire le presunte violazioni delle norme su cui si basano le linee guida, in particolare quelle che riguardano i diritti dei minorenni. Laddove la legislazione locale o nazionale attribuisca ai giudici la competenza nei casi di queste violazioni, l'accesso a tali tribunali dovrebbe essere facilitato ai minorenni.
- (6) Le linee guida possono essere modificate o aggiornate ogni volta che se ne presenti la necessità.

Spiegazioni e commenti:

- **Monitoraggio e valutazione** - Nel suo commento generale sui minorenni in conflitto con la legge, il Comitato per i Diritti del Fanciullo ha espresso preoccupazione per la mancanza di dati fondamentali e necessari:
"98. Il Comitato è profondamente preoccupato per la mancanza di dati fondamentali e di dati disaggregati sul numero e la natura dei reati commessi dai minorenni, sull'uso della detenzione prima del processo e la sua durata, sul numero di minorenni che hanno beneficiato di misure extragiudiziali (degiurisdizionalizzazione), sul numero dei minorenni condannati e sulla natura delle sanzioni comminate. Il Comitato invita gli

Stati parti a raccogliere sistematicamente i dati disaggregati pertinenti all'amministrazione della giustizia minorile, che sono necessari per lo sviluppo, l'implementazione e la valutazione delle politiche e dei programmi finalizzati alla prevenzione e per trovare risposte efficaci alla delinquenza minorile, in conformità ai principi e alle disposizioni della Convenzione.

99. Il Comitato raccomanda che gli Stati parti svolgano regolarmente delle valutazioni sull'andamento della giustizia minorile, in particolare sull'efficacia delle misure adottate, comprese quelle relative alla non-discriminazione, al reinserimento e al recidivismo, preferibilmente condotte da istituzioni accademiche indipendenti. Dei lavori di ricerca, per esempio relativi alle disparità nell'amministrazione della giustizia minorile suscettibili di essere considerate discriminatorie, e gli sviluppi nel campo della delinquenza minorile quali i programmi di diversion efficaci o le nuove attività emergenti in materia di reati commessi dai minorenni, permetteranno di mettere in evidenza le principali aree di successo o di criticità [...]" (Commento generale del Comitato nr. 10, punti 98- 99).

Osservazioni e preoccupazioni simili potrebbero essere espresse *mutatis mutandis* sul trattamento dei minorenni in altre aree di giustizia, come ad esempio le procedure di protezione.

Fonti documentali

L'elenco che segue include unicamente i documenti citati nel testo.

- **Linee guida**

Africa – *Guidelines on Action for Children in the Justice System in Africa. Final draft, 2011* (Linee guida sulle azioni a favore dei minorenni nel sistema giudiziario in Africa).

Council of Europe – *Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice* (Adopted by the Committee of Ministers on 17 November 2010 and explanatory memorandum). Strasbourg, Council of Europe Publishing, Building a Europe for and with children, Monograph 5, 2011 (*Linee guida del comitato del consiglio dei ministri europeo per una giustizia a misura dei minorenni e loro memorandum illustrativo*).

Lord Justice Thorpe's Working Party – *Guidelines in relation to Children Giving Evidence in Family Proceedings*, 2011 (*Linee guida sull'affido dei minorenni nei procedimenti familiari*).
(<https://www.judiciary.gov.uk/wpcontent/uploads/JCO/Documents/FJC/Publications/Children+Giving+Evidence+Guidelines+-+Final+Version.pdf>).

MERCOSUR – Asociación Internacional MERCOSUR de los Jueces de la Infancia y Juventud; Asociación Uruguaya de Magistrados y Operadores Judiciales de Familia, Infancia y Adolescencia. *Guidelines of a Justice Adapted to Children. Presentation of Reference Document for Discussion* (*Linee direttive per una giustizia a misura di bambini e adolescenti. Presentazione del documento di riferimento per la discussione*).

National Council of Juvenile and Family Court Judges – *Adoption and Permanency Guidelines*. Reno, Nevada, NCJFCJ, 2000 (*Adozione e linee guida definitive*).

National Council of Juvenile and Family Court Judges – *Juvenile Delinquency Guidelines*. Reno, Nevada, NCJFCJ, 2005 (*Linee guida sulla delinquenza minorile*).

National Council of Juvenile and Family Court Judges – *Resource Guidelines*. Reno, Nevada, NCJFCJ, 1995 (*Linee guida sulle risorse*).

United Nations – *Guidelines for the Alternative Care of Children*. General Assembly, resolution 64/142, 24 February 2010 (*Linee guida sull'accoglienza etero familiare dei minorenni*).

United Nations – *Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency* (The Riyadh guidelines). General Assembly, resolution 45/112 of 14 December 1990 (*Linee guida delle Nazioni Unite per la prevenzione della delinquenza minorile - Linee guida di Riyad*).

United Nations – ECOSOC – United Nations Social and Economic Council. *Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime* (ECOSOC, resolution 2005/20 of July 22, 2005) (*Linee guida in materia di giustizia che riguarda i*

minorenni vittime e testimoni di atti criminali).

- **Documenti delle organizzazioni internazionali**

European Parliament and Council of the European Union, *Directive (EU) 2016/800 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on procedural safeguards for children who are suspects or accused persons in criminal proceedings*. Published in the Official Journal of the European Union, 21 May 2016 (*procedura di tutela dei minorenni che sono sospettati o accusati nei procedimenti penali*).

International Association of Youth and Family Judges and Magistrates. *Report of the Committee appointed to propose Principles of judicial ethics for Youth and Family Judges and Magistrates*, March 17, 2010. (Received and adopted by the General Assembly of the IAYFJM on April 24, 2010) (*Rapporto del comitato incaricato di proporre principi etici per i giudici e i magistrati dei minorenni e della famiglia*).

United Nations. *Convention on the Rights of the Child*. Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989. Entry into force 2 September 1990, in accordance with article 49.

United Nations. *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*. General Assembly, 29 November 1985, A/RES/40/34 (*Dichiarazione dei principi fondamentali relativi alle vittime della criminalità e dell'abuso di potere*).

United Nations. *Guidance note of the United Nations Secretary General: An approach to justice for children*. September 2008 (*Nota di orientamento della Segreteria Generale delle Nazioni Unite. Approccio dell'ONU alla giustizia per i minorenni*).

United Nations. *International Covenant on Civil and Political Rights*, adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966, entry into force 23 March 1976 (*Patto internazionale sui diritti civili e politici*).

United Nations. *Report of the Secretary-General: The rule of law and transitional justice in conflict and post-conflict societies* (S/2004/616). 2004 (*Rapporto del segretario generale: Restaurazione dello stato di diritto e amministrazione della giustizia di transizione nelle società in situazioni di conflitto e post conflitto*).

United Nations. *Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty* (The Havana Rules). General Assembly, resolution 45/113 of 14 December 1990 (*Regole delle Nazioni Unite per la protezione dei minorenni privati della libertà - Regole dell'Havana*).

United Nations. *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (The Beijing Rules). General Assembly, resolution 40/33 of 29 November 1985 (*Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile- Regole di Pechino*).

United Nations Human Rights Council. *Human rights in the administration of justice, in particular juvenile justice*. Resolution 18/12, 2011 (*I diritti umani nell'amministrazione della giustizia, in particolare la giustizia minorile*).

United Nations Office on Drugs and Crime. *Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime*. New York: United Nations. 2009 (*La giustizia in casi che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato*).

- **Osservazioni generali del Comitato sui Diritti del Fanciullo**

Committee on the Rights of the Child, *General comment No. 9 – The rights of children with disabilities*. 43rd session, Geneva, 11-29 September 2006 (*I diritti dei bambini con disabilità*).

Committee on the Rights of the Child, *General Comment No. 10 - Children's rights in juvenile justice*. 44th session, Geneva, 15 January – 2 February 2007 (*I diritti del fanciullo nel sistema della giustizia minorile*).

Committee on the Rights of the Child, *General comment No. 12 – The right of the child to be heard*. 51st session, Geneva, 25 May – 12 June 2009 (*Il diritto del fanciullo di essere ascoltato*).

Committee on the Rights of the Child, *General comment No. 14 – The right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration*. 62nd session, Geneva, 14 January – 1 February 2013 (*Il superiore interesse del fanciullo deve essere una considerazione preminente*).
